



COMUNE DI PINO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO EDILIZIO

Approvato con D.C.C. n. 23 del 11/06/2018

Maggio 2018

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA.....	6
CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.....	6
Articolo 1 Superficie territoriale (ST).....	6
Articolo 2 Superficie fondiaria (SF).....	6
Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT).....	6
Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF).....	6
Articolo 5 Carico urbanistico (CU).....	6
Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT).....	7
Articolo 7 Sedime.....	7
Articolo 8 Superficie coperta (SC).....	7
Articolo 9 Superficie permeabile (SP).....	7
Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF).....	7
Articolo 11 Indice di copertura (IC).....	8
Articolo 12 Superficie totale (STot).....	8
Articolo 13 Superficie lorda (SL).....	8
Articolo 14 Superficie utile (SU).....	8
Articolo 15 Superficie accessoria (SA).....	8
Articolo 16 Superficie complessiva (SCom).....	9
Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa).....	9
Articolo 18 Sagoma.....	9
Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V).....	10
Articolo 20 Piano fuori terra.....	10
Articolo 21 Piano seminterrato.....	10
Articolo 22 Piano interrato.....	10
Articolo 23 Sottotetto.....	10
Articolo 24 Soppalco.....	10
Articolo 25 Numero dei piani (NP).....	11
Articolo 26 Altezza lorda (HL).....	11
Articolo 27 Altezza del fronte (HF).....	11
Articolo 28 Altezza dell'edificio (H).....	12
Articolo 29 Altezza utile (HU).....	12
Articolo 30 Distanze (D).....	12
Articolo 31 Volume tecnico.....	12
Articolo 32 Edificio.....	13
Articolo 33 Edificio Unifamiliare.....	13
Articolo 34 Pertinenza.....	13
Articolo 35 Balcone.....	13
Articolo 36 Ballatoio.....	13
Articolo 37 Loggia/Loggiato.....	13
Articolo 38 Pensilina.....	13
Articolo 39 Portico/Porticato.....	13
Articolo 40 Terrazza.....	13
Articolo 41 Tettoia.....	14
Articolo 42 Veranda.....	14
Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT).....	14
Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF).....	14
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA.....	15
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA.....	37
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.....	37
CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.....	37

Articolo 45	La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.....	37
45.1	Sportello unico edilizia.....	37
45.2	Sportello unico attività produttive.....	37
45.3	Commissione edilizia.....	38
45.4	Commissione locale per il paesaggio.....	40
45.5	Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica).....	40
Articolo 46	Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale.....	41
Articolo 47	Le modalità di coordinamento con lo SUAP.....	48
CAPO II	ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI.....	49
Articolo 48	Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati.....	49
Articolo 49	Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*.....	49
Articolo 50	Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.....	49
Articolo 51	Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità.....	50
Articolo 52	Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	50
Articolo 53	Pareri preventivi.....	52
Articolo 54	Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia....	53
Articolo 55	Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio.....	53
Articolo 56	Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti.....	54
Articolo 57	Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili.....	54
TITOLO II	DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	55
CAPO I	NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	55
Articolo 58	Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.....	55
Articolo 59	Comunicazioni di fine lavori.....	55
Articolo 60	Occupazione di suolo pubblico.....	56
Articolo 61	Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.....	56
CAPO II	NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.....	57
Articolo 62	Principi generali dell'esecuzione dei lavori.....	57
Articolo 63	Punti fissi di linea e di livello.....	57
Articolo 64	Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie.....	58
Articolo 65	Cartelli di cantiere.....	58
Articolo 66	Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	58
Articolo 67	Misure di cantiere e eventuali tolleranze.....	59
Articolo 68	Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera.....	59
Articolo 69	Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici.....	59
Articolo 70	Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori.....	60
Articolo 71	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.....	60

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI.....	61
CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio.....	61
Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.....	61
Articolo 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.....	62
Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	63
Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.....	63
Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon.....	63
Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.....	63
Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita").....	68
Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	68
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.....	69
Articolo 80 Strade.....	69
Articolo 81 Portici.....	69
Articolo 82 Piste ciclabili.....	69
Articolo 83 Aree per parcheggio.....	69
Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate.....	70
Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi.....	70
Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse.....	70
Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico.....	71
Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.....	72
Articolo 89 Recinzioni.....	73
Articolo 90 Numerazione civica.....	74
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE.....	75
Articolo 91 Aree Verdi.....	75
Articolo 92 Parchi urbani.....	76
Articolo 93 Orti urbani.....	76
Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale.....	76
Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini.....	76
Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo.....	77
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE.....	78
Articolo 97 Approvvigionamento idrico.....	78
Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque.....	78
Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati.....	79
Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica.....	79
Articolo 101 Distribuzione del gas.....	80
Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici.....	80
Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento.....	80

Articolo 104 Telecomunicazioni.....	81
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO.....	83
Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....	83
Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio.....	83
Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali.....	84
Articolo 108 Allineamenti.....	84
Articolo 109 Piano del colore.....	85
Articolo 110 Coperture degli edifici.....	85
Articolo 111 Illuminazione pubblica.....	85
Articolo 112 Griglie ed intercapedini.....	86
Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici.....	86
Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici.....	86
Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	87
Articolo 116 Cartelloni pubblicitari.....	87
Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno.....	88
Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici.....	88
Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici.....	89
Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.....	89
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI.....	90
Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.....	90
Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari.....	90
Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.....	90
Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali.....	90
Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe.....	91
Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine.....	92
Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni.....	93
Articolo 128 Recinzioni.....	94
Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici.....	94
Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza.....	94
Articolo 131 Piscine.....	94
Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici.....	94
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.....	95
Articolo 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio.....	95
Articolo 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori.....	95
Articolo 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari.....	95
TITOLO V NORME TRANSITORIE.....	96
Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio.....	96
Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento.....	96

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Articolo 1 Superficie territoriale (ST)

Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 2 Superficie fondiaria (SF)

Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. E' costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m²).

Le aree per dotazioni territoriali sono definite all'articolo 6.

Per superficie reale si intende l'area complessiva come definita dal PRG.

Articolo 3 Indice di edificabilità territoriale (IT)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST).

Articolo 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF)

Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m²/m²).

Ai fini del corretto calcolo dell'IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).

Articolo 5 Carico urbanistico (CU)

Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso.

Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 6 Dotazioni Territoriali (DT)

Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m²).

Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977.

Articolo 7 Sedime

Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il sedime si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 8 Superficie coperta (SC)

Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie coperta si misura in metri quadrati (m²).

Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

Articolo 9 Superficie permeabile (SP)

Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m²).

Articolo 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF)

a) Indice di permeabilità territoriale (IPT)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale.

b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF)

Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di permeabilità territoriale e l'indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria ($IPT=SP/ST$ o $IPF=SP/SF$).

Articolo 11 Indice di copertura (IC)

Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($IC = SC/SF$).

Articolo 12 Superficie totale (STot)

Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio

Indicazioni e specificazioni tecniche

*La superficie totale si misura in metri quadrati (m^2).
Per distinguere l'acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l'acronimo (STot).*

Articolo 13 Superficie lorda (SL)

Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.

Indicazioni e specificazioni tecniche

*La superficie lorda si misura in metri quadrati (m^2).
Rientrano nella superficie lorda: le verande, i "bow window" e i piani di calpestio dei soppalchi.*

Articolo 14 Superficie utile (SU)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

Indicazioni e specificazioni tecniche

*La superficie utile si misura in metri quadrati (m^2).
Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.*

Articolo 15 Superficie accessoria (SA)

Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:

a) i portici, i "piani pilotis" e le gallerie pedonali;

- b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
- c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
- d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80;
- e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
- f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni;
- g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m²).

Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari.

Per quanto riguarda la misurazione dell'altezza del sottotetto, punto d), si intende l'altezza lorda di cui all'articolo 26.

Articolo 16 Superficie complessiva (SCom)

Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA)

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m²).

Per distinguere l'acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l'acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici).

Articolo 17 Superficie calpestabile (SCa)

Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m²).

Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (SCa).

Articolo 18 Sagoma

Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei

maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.

Articolo 19 Volume totale o volumetria complessiva (V)

Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Il volume si misura in metri cubi (m³).

Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (V).

Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi.

Articolo 20 Piano fuori terra

Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 21 Piano seminterrato

Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 22 Piano interrato

Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.

Articolo 23 Sottotetto

Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.

Articolo 24 Soppalco

Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei

*punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.
Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.
Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.*

Articolo 25 Numero dei piani (NP)

E' il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).

Indicazioni e specificazioni tecniche

*Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all'estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto.
Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio.
Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.*

Articolo 26 Altezza lorda (HL)

Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante.
Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.

Indicazioni e specificazioni tecniche

*L'altezza lorda si misura in metri (m).
Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HL).
Si chiarisce che l'altezza dell'ultimo piano dell'edificio si calcola dalla quota del pavimento all'intradosso del soffitto o copertura.*

Articolo 27 Altezza del fronte (HF)

L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto;
- all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.

Indicazioni e specificazioni tecniche

*L'altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l'estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata.
Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HF).
Il comune può definire, in funzione dell'orografia, morfologia e idrografia del proprio territorio l'estremità inferiore della quota del terreno dalla quale misurare l'altezza del fronte.*

Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all'articolo 31.

Articolo 28 Altezza dell'edificio (H)

Altezza massima tra quella dei vari fronti.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza del fronte si misura in metri (m).

Per altezza dell'edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (H).

Articolo 29 Altezza utile (HU)

Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'altezza utile si misura in metri (m).

Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (HU).

L'altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.

Articolo 30 Distanze (D)

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La distanza si misura in metri (m).

Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l'acronimo (D).

Il Comune può definire le distanza dal confine anche per le opere interrato, ove ritenga opportuno disciplinare tale fattispecie.

Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.

Articolo 31 Volume tecnico

Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).

Indicazioni e specificazioni tecniche

Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia

al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti.

Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiera, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall'alto, ecc....

Articolo 32 Edificio

Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

Articolo 33 Edificio Unifamiliare

Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.

Articolo 34 Pertinenza

Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.

Articolo 35 Balcone

Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 36 Ballatoio

Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.

Articolo 37 Loggia/Loggiato

Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Articolo 38 Pensilina

Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.

Articolo 39 Portico/Porticato

Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.

Articolo 40 Terrazza

Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.

Articolo 41 Tettoia

Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.

Articolo 42 Veranda

Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.

Indicazioni e specificazioni tecniche

La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente.

Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere.

Articolo 43 Indice di densità territoriale (DT)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità territoriale ($DT=V/ST$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

Articolo 44 Indice di densità fondiaria (DF)

Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.

Indicazioni e specificazioni tecniche

L'indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m^3/m^2). L'indice di densità fondiaria ($DF=V/SF$) viene utilizzato per l'applicazione dell'articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.

Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.

CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA

La disciplina generale dell'attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l'elenco riportato di seguito. Per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (**normativa evidenziata in rosso**) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, **alla quale il presente Regolamento si adegua.**

a. Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso

La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso, sono reperibili e aggiornati sul portale istituzionale del Comune di Pino Torinese - www.comune.pinotorinese.to.it – sezione Sportello Digitale dell'Edilizia (SUDE).

b. I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi

I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono reperibili e aggiornati sul portale istituzionale del Comune di Pino Torinese - www.comune.pinotorinese.to.it – sezione Sportello Digitale dell'Edilizia (SUDE).

c. La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa

La modulistica unificata edilizia (adeguata a quella nazionale di cui agli "Accordi tra Governo, le Regioni e gli Enti locali), gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile sul portale istituzionale del Comune di Pino Torinese - www.comune.pinotorinese.to.it – sezioni Sportello Digitale dell'Edilizia (SUDE) e/o modulistica.

Per il SUAP, la modulistica unificata, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile sul portale istituzionale del Comune di Pino Torinese - www.comune.pinotorinese.to.it – sezione SUAP, che rimanda a sito www.impresainungiorno.gov.it.

La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, **evidenziata in rosso** nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina "Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi" della Regione Piemonte, articolata secondo l'elenco riportato di seguito.

La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale è invece reperibile sul sito web del Comune di Pino Torinese: www.comune.pinotorinese.to.it .

TABELLA DI RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA (alla data di approvazione del presente regolamento edilizio)

A.	DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
	LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (<i>Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo"</i>)
	LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare Capo II
	A.1 Edilizia residenziale
	LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (<i>Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (<i>LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti"</i>)
	LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (<i>Norme per il recupero funzionale dei rustici</i>)
	CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (<i>Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici"</i>)
	A.2 Edilizia non residenziale
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (<i>Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35</i>)
	LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articoli 25 e 26
	A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
	DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (<i>Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità</i>)

		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (<i>Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>), in particolare articolo 11
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali		
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
		DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (<i>Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400</i>) in particolare articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica")
B.	REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	
	B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini	
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967</i>)
		CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
		D.M. 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>), in particolare paragrafo 8.4.1.
		LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (<i>Legge urbanistica</i>), in particolare articolo 41-sexies
		LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (<i>Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393</i>), in particolare articolo 9
		DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (<i>Attuazione della</i>

		<i>direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)</i>
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio)
		B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)
		B.2.1 Fasce di rispetto stradali
		DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articoli 16, 17 e 18
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 26, 27 e 28
		DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (<i>Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967</i>)
		DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (<i>Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967</i>), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
		DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
		B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (<i>Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto</i>) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
		LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per

		<i>l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)</i>
	B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi	
		REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (<i>Codice della navigazione</i>), in particolare articoli 707, 714 e 715
	B.2.4 Rispetto cimiteriale	
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (<i>Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articolo 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (<i>Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria</i>), in particolare articolo 57
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 27
	B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)	
		REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f)
		LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (<i>Tutela ed uso del suolo</i>), in particolare articolo 29
	B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)	
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 94, 134 e 163
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano "Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61"</i>)
	B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali	
		LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (<i>Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali</i>), in particolare articolo 19
	B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori	
		DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
	B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici	

		LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (<i>Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (<i>Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana</i>), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (<i>Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (<i>Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici</i>)
		LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (<i>Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt</i>)
		LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (<i>Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (<i>Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico")</i>)
		B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (<i>Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto

	inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (<i>Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8</i>)
B.2.10 Demanio fluviale e lacuale	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (<i>Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni "Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12"</i>)
B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste	
	LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (<i>Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna</i>)
B.3 Servitù militari	
	DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (<i>Codice dell'ordinamento militare</i>), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (<i>Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246</i>) in particolare il Titolo VI (<i>Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa</i>)
	DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (<i>Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni</i>)
B.4 Accessi stradali	
	DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (<i>Nuovo codice della strada</i>) in particolare articolo 22
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (<i>Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada</i>), in particolare articoli 44, 45 e 46

	DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (<i>Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade</i>)
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante	
	DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (<i>Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (<i>Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (<i>Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale</i>)
B.6 Siti contaminati	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte Quarta, Titolo V "Bonifica di siti contaminati"
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (<i>Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni</i>)
	LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (<i>Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71</i>)
	LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (<i>Legge finanziaria per l'anno 2007</i>), in particolare articolo 43
C.	VINCOLI E TUTELE
C.1 Beni culturali (<i>immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico</i>)	
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
	LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (<i>Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell'ambito comunale</i>)
C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio	
	DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (<i>Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137</i>), in particolare Parte III

	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (<i>Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (<i>Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>)
	DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (<i>Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008</i>)
	LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (<i>Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici</i>)
	LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (<i>Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"</i>)
	LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (<i>Norme per la valorizzazione del paesaggio</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (<i>Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste"</i>)
	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (<i>Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO "Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato"</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (<i>Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 'Tutela dell'uso del suolo'</i>)
	C.3 Vincolo idrogeologico
	REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (<i>Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (<i>Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5
	LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (<i>Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi</i>)

	<i>idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)</i>
C.4 Vincolo idraulico	
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articolo 115
	REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (<i>Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie</i>) in particolare articolo 98
	REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (<i>Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi</i>) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)
	DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (<i>Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59</i>), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
C.5 Aree naturali protette	
	LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (<i>Legge quadro sulle aree protette</i>)
	<i>LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)</i>
	<i>LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità")</i>
C.6 Siti della Rete Natura 2000	
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (<i>Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche</i>)
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (<i>Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000</i>)
	<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione</i>
	<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art.</i>

		<i>18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione")</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014)</i>
		In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle "Misure di conservazione Sito specifiche" pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale		
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>) in particolare Parte Prima e Seconda
		<i>LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo")</i>
D.	NORMATIVA TECNICA	
	D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)	
		DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (<i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i>), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (<i>Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti</i>

		<i>igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)</i>
		REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (<i>Testo unico delle leggi sanitarie</i>), in particolare articoli 218 e 344
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro</i>), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
		D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica
		ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (<i>Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica</i>) in particolare Allegato 1 (<i>Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone</i>) Allegato A (<i>Classificazione sismica dei comuni italiani</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (<i>Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (<i>Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (<i>Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985</i>)
		LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (<i>Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (<i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-

		3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. <i>Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (<i>Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084</i>)
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (<i>Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia</i>) in particolare Parte II, Capo III
		LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (<i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i>) in particolare articolo 24
		LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (<i>Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati</i>)
		LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (<i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986</i>), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
		DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (<i>Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (<i>Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n. 4 (<i>Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili</i>)
D.5 Sicurezza degli impianti		

		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (<i>Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (<i>Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (<i>Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (<i>Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (<i>Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (<i>Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (<i>Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (<i>Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli</i>

		<i>impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)</i>
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)</i>
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (<i>Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)</i>
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
		DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (<i>Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)</i> , in particolare articolo 256
		DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (<i>Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)</i>
		DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (<i>Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto)</i>
		LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (<i>Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (<i>Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (<i>Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini)</i>
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (<i>Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279)</i>
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili		

		DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (<i>Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (<i>Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (<i>Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (<i>Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (<i>Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE</i>)
		DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (<i>Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici</i>)
		DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (<i>Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (<i>Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (<i>Disposizioni in materia di attestazione della prestazione</i>

		<i>energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali)</i>
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici		
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (<i>Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno</i>)
		LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (<i>Legge quadro sull'inquinamento acustico</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (<i>Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (<i>Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (<i>Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.</i>), in particolare articolo 4
		<i>LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico)</i>
		<i>DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52)</i>
D.10 Produzione di materiali da scavo		
		DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (<i>Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98</i>), in particolare articoli art. 41 e 41-bis

	DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
	DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (<i>Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo</i>)
	LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (<i>Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave</i>)
	D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (<i>scarichi idrici domestici</i>)
	DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (<i>Norme in materia ambientale</i>), in particolare Parte terza, Sezione II (<i>Tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
	DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (<i>Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento</i>)
	LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (<i>Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee</i>)
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (<i>Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee"</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica"</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"</i>)
	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (<i>Regolamento regionale recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano"</i>)
	DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (<i>Piano di Tutela delle Acque</i>)
	D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico
	LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (<i>Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria</i>)
E.	REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
	E.1 Strutture commerciali

		LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (<i>Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114</i>)
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (<i>Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016</i>)
E.2 Strutture ricettive		
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (<i>Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31</i>)
		LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (<i>Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto</i>), in particolare Allegati A e B
		LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
		LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (<i>Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo</i>)
		REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (<i>Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8'</i>), in particolare Allegato A
		LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (<i>Disposizioni regionali in materia di semplificazione</i>), in particolare Capo II, artt. 4-21
		REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (<i>Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento 'Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3'</i>), in particolare Allegato A
		LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (<i>Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere</i>)
E.3 Strutture per l'agriturismo		
		LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (<i>Disciplina dell'agriturismo</i>), in particolare articolo 5
		LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (<i>Nuove disposizioni in materia di agriturismo</i>), in particolare articoli 8 e 9
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo

		2016, n. 1/R (<i>Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 "Nuove disposizioni in materia di agriturismo"</i>)
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
		LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (<i>Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti</i>), in particolare i provvedimenti attuativi dell'articolo 2
		DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (<i>Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014</i>)
E.5 Sale cinematografiche		
		LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (<i>Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (<i>Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17</i>) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (<i>Regolamento regionale recante: "Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R</i>)
E.6 Scuole e servizi educativi		
		DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (<i>Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica</i>)
		CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (<i>Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici</i>)
E.7 Associazioni di promozione sociale		
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande		
		DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (<i>Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore</i>)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (<i>Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande</i>), in

		particolare articoli 28 e 30
		REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
		ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (<i>Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari"</i>)
E.9 Impianti sportivi		
		DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (<i>Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi</i>) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
		DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (<i>Norme CONI per l'impiantistica sportiva</i>)
		DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (<i>Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio</i>)
E.10 Strutture Termali		
E.11 Strutture Sanitarie		
		DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (<i>Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421</i>), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (<i>Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private</i>)
E.12 Strutture veterinarie		
E.13 Terre crude e massi erratici		
		LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (<i>Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda</i>)

		REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (<i>Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”</i>)
		LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (<i>Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico</i>)
E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura		
		LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (<i>Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica</i>), in particolare articolo 15
		DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (<i>Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R</i>)

PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA

TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI

Articolo 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l'edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale

45.1 Sportello unico edilizia

1. Ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), è istituito lo Sportello unico dell'Edilizia (SUE) come indicato all'art. 21 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento dei servizi.
2. Attualmente lo Sportello Digitale dell'Edilizia è attribuito al Servizio Tecnico Comunale, quale soggetto competente per i diversi procedimenti, i rapporti ed il coordinamento con le altre Strutture organizzative interne od esterne.
3. Allo Sportello unico dell'Edilizia del Comune di Pino Torinese compete la gestione delle seguenti pratiche:
 - certificati urbanistici (CU) di destinazione urbanistica (CDU);
 - pratiche edilizie ed urbanizzazioni;
 - pratiche di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/04 e del D.P.R. 31/2017;
 - pratiche di svincolo idrogeologico ai sensi della Legge Regionale 45/89;
 - pratiche di autorizzazione degli interventi nell'area protetta del Parco della Collina Torinese di cui all'art. 26, comma 10, della L.R. 19/09;
 - autorizzazione alla posa di insegne e mezzi pubblicitari;
 - autorizzazioni allo scarico delle acque reflue civili non recapitanti in pubblica fognatura;
 - autorizzazioni ambientali uniche (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013;
 - autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico;
 - provvedimenti di competenza comunale di cui alla L.R. 23/1984 (impianti distribuzione energetica elettrica);
 - pratiche impianti di telecomunicazione di cui al D.lgs 259/03;
 - autorizzazioni inerenti il Codice della Strada (passi carrabili ed installazione segnaletica);
 - certificati di idoneità abitativa di cui al DPR 394/99;
 - contributi barriere architettoniche Legge 13/89.
4. Il Responsabile del Servizio Tecnico, al fine della gestione dello Sportello Unico dell'Edilizia, nell'ambito della propria struttura ed organizzazione può individuare e nominare Responsabili di procedimento ai sensi della Legge 241/1990.

45.2 Sportello unico attività produttive

1. Ai sensi del D.P.R. 160/2010 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'articolo

38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), è istituito lo Sportello unico delle Attività Produttive del Comune in convenzione con la Camera di Commercio di Torino, come stabilito nelle deliberazioni della Giunta Comunale n. 112/2011 e n. 18/2014.

2. La gestione telematica dello Sportello SUAP avviene tramite il portale www.impresainungiorno.gov.it.

45.3 Commissione edilizia

1. La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
2. La Commissione, se nominata, è composta dal Responsabile del Servizio Tecnico (Componente di diritto) o suo delegato, che la presiede, e da 5 (cinque) componenti eletti dalla Giunta Comunale.
3. Dei cinque membri elettivi, quattro devono essere tecnici-laureati, e segnatamente:
 - uno in ingegneria o architettura con competenze energetico-impiantistiche;
 - uno in architettura con competenze attinenti all'architettura e all'urbanistica;
 - uno in giurisprudenza con competenze in diritto amministrativo;
 - uno in geologia.
4. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
5. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
6. La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo comunale che l'ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
7. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti.
8. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.
9. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell'organo competente. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
10. La Commissione, se *nominata*, esprime parere, obbligatorio e non vincolante, per:

- a) il rilascio del Permesso di costruire o di pareri di massima afferenti gli interventi di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01 e relative varianti, ancorché non attuabili a mezzo di SCIA o SCIA alternativa al Permesso di Costruire;
 - b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
11. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
 12. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta, il Consiglio Comunale, il Responsabile del Servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
 - a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;
 - b) convenzioni;
 - c) regolamenti edilizi e loro modifiche;
 - d) modalità di applicazione del contributo di costruzione;
 - e) accordi di programma aventi contenuto edilizio e/o urbanistico;
 - f) accordi sostitutivi di cui all'art. 11 della Legge 241/90 aventi contenuto edilizio e/o urbanistico.
 13. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
 14. Il Responsabile del Servizio può designare il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
 15. Possono assistere ai lavori della commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori o responsabili del procedimento degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa.
 16. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 21.
 17. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
 18. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
 19. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Comune di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

20. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
21. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta.
22. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
23. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia.
24. I pareri della commissione edilizia sono pubblicati per estratto sul portale informatico del Comune di Pino Torinese: www.comune.pinotorinese.to.it.

45.4 Commissione locale per il paesaggio

1. La commissione Locale per il Paesaggio, come normata dall'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita dal Comune con il Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 18/02/2009.
2. A tale organo sono riconosciute le competenze tecnico scientifiche al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio.
3. Alla Commissione Locale per il Paesaggio, sono altresì attribuite:
 - a) le funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i. (parere obbligatorio e vincolante interventi in aree o immobili che nelle prescrizioni del PRG sono definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario - art. 49, comma 7, L.R. 56/77);
 - b) le funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017 (Gestione e promozione economica delle foreste).
4. La L.R. 32/08 ed il Regolamento Comunale di cui al precedente comma 1 stabiliscono le modalità di funzionamento, di nomina, di composizione e la durata della Commissione Locale per il Paesaggio.
5. I pareri della commissione del paesaggio sono pubblicati per estratto sul portale informatico del Comune di Pino Torinese: www.comune.pinotorinese.to.it.

45.5 Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)

1. L'Organo tecnico di VIA o di VAS è la struttura tecnica di cui all'articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).
2. La Giunta Comunale, con deliberazione n. 94 del 04/10/2010:
 - a) ha istituito l'Ufficio Deposito Progetti presso il Servizio Tecnico;
 - b) ha affidato al Servizio Tecnico Comunale il coordinamento dell'istruttoria delle procedure di VIA e di VAS di competenza comunale;
 - c) ha istituito l'Organo tecnico delle procedure di VIA e di VAS di competenza comunale composto dai seguenti soggetti da individuare di volta in volta tra i dipendenti comunali:
 - n. 1 tecnico con competenze in materia di Edilizia ed Urbanistica;
 - n. 1 tecnico con competenze in materia di Lavori Pubblici;
 - n. 1 tecnico con competenze in materia ambientale;

- i quali possono avvalersi, a seconda delle caratteristiche del progetto da esaminare, di altre professionalità interne presenti in altri settori o servizi comunali, ovvero alla Commissione Edilizia e/o Commissione Locale del Paesaggio od eventualmente altre professionalità esterne appositamente individuate.
3. La nomina dei componenti dell'Organo tecnico di VIA o di VAS compete al Responsabile del Servizio Tecnico.
 4. Per procedimenti complessi il Comune può richiedere l'avvalimento alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 56/1977.

Articolo 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale

1. Le pratiche edilizie sono presentate al Comune di Pino Torinese:
 - a) telematicamente allo Sportello Unico Digitale dell'Edilizia (SUDE) quando è richiesta l'attività di un tecnico abilitato;
 - b) telematicamente allo Sportello Unico delle Attività produttive (SUAP) per le attività produttive secondo quanto disciplinato dal D.P.R. 160/2010.
2. La presentazione delle pratiche può essere delegata al tecnico abilitato, incaricato mediante procura speciale validamente sottoscritta reperibile sul portale istituzionale del Comune di Pino Torinese - www.comune.pinotorinese.to.it – sezione Sportello Digitale dell'Edilizia (SUDE) – modulistica.
3. La modulistica per il rilascio e la presentazione telematica delle pratiche edilizie sono reperibili ed aggiornati sul sito istituzionale del Comune di Pino Torinese – www.comune.pinotorinese.to.it – sezioni modulistica e Sportello Digitale dell'Edilizia (SUDE).
4. Gli scambi documentali, nonché il rilascio dell'eventuale provvedimento finale, delle pratiche telematiche sono gestiti a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) inviata al soggetto delegato con procura speciale.
5. **I documenti sono sottoscritti con firma elettronica certificata e sono redatti in formato digitale PDF/A. Gli elaborati grafici devono essere presentati in formato UNI da A0 ad A5 ed in risoluzione non superiore a 300 dpi.**
6. L'imposta di bollo può essere assolta:
 - a) virtualmente ai sensi di legge;
 - b) tramite apposita dichiarazione reperibile sul portale istituzionale del Comune di Pino Torinese - www.comune.pinotorinese.to.it – sezione Sportello Digitale dell'Edilizia (SUDE) – modulistica.
7. Le pratiche edilizie sono composte dalla modulistica unificata di cui al precedente Capo II, punto c., e dal progetto municipale.
8. Il progetto municipale di norma è articolato nei seguenti documenti:
 - a) Estratto aggiornato della mappa catastale, con indicazione grafica dell'area di intervento;
 - b) Estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento, con indicazione grafica dell'area di progetto;
 - c) Estratti degli elaborati del Piano Assetto Idrogeologico Comunale (PAI), se occorrenti, con indicazione grafica dell'area di intervento;

- d) Estratti degli elaborati del Piano Particolareggiato della zona NP1a del PRGC, se occorrenti, con indicazione grafica del lotto di intervento;
- e) Estratti degli elaborati dei vincoli insistenti nell'area e nell'immobile, tra cui quelli paesaggistico, idrogeologico e storico-monumentale, se occorrenti, con indicazione grafica dell'area di intervento;
- f) rappresentazione dello STATO DI FATTO, raffrontata con i precedenti titoli abilitativi, espressamente richiamati, costituita da:
 - una planimetria generale del sito d'intervento, a scala, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, con toponomastica, quote altimetriche e planimetriche con eventuali curve di livello, fasce di rispetto e di vincolo, distanze dei fili di fabbricazione dai confini, dalle strade, dagli edifici frontistanti, dai muri di sostegno, dai corsi idrici manufatti, dalle linee elettriche, dai muri di sostegno e dalle scarpate, urbanizzazioni esistenti, sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e di recupero idrico, recinzioni, accessi, arretramenti stradali, parcheggi ed alberature esistenti;
 - sezioni longitudinali e trasversali quotate dell'area di intervento, compresa la giacitura del terreno, estese fino ad almeno i confini di proprietà;
 - per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante di ogni piano o livello (compresi eventuali sottotetti e coperture), prospetti (con rappresentazione di parte degli edifici vicini) e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), opportunamente quotate, dell'altezza massima dei fronti, delle destinazioni d'uso della o delle unità immobiliari (secondo l'art.17 delle N.T.A. del P.R.G.C.) e di ogni singolo vano, dei materiali, dei camini, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata;
- g) documentazione fotografica del sito e dell'immobile nello stato di fatto, con indicazione planimetrica dei coni di visuale, estesa anche al contesto insediativo adiacente;
- h) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano, ovvero quando la Commissione edilizia o la Commissione Locale per il Paesaggio lo ritengono opportuno;
- i) rappresentazione dello STATO DI PROGETTO, raffrontata ai precedenti con lo stato di fatto costituita da:
 - planimetria/e generale/i DI PROGETTO, almeno alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche ed altimetriche del suolo sistemato, degli arretramenti prescritti dal P.R.G.C. e dal presente regolamento edilizio, delle fasce di rispetto e di vincolo, delle distanze dai confini, dalle strade, dagli edifici frontistanti, dai muri di sostegno, dai corsi idrici, dai manufatti, dalle linee elettriche, dai muri di sostegno e dalle scarpate, delle urbanizzazioni, delle linee multiservizio per la

connettività di cui all'art. 135 bis del D.P.R. 380/01 – se prescritte, dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche e di recupero idrico, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.), delle zone a verde con indicazione delle nuove essenze poste a dimora, della rappresentazione della sistemazione delle aree esterne, con indicazione dei materiali e dei colori, di eventuali muri di contenimento, degli arretramenti stradali, delle rampe, delle opere di recinzione e dei cancelli;

- piante, sezioni, prospetti (almeno in scala 1:100) e particolari costruttivi (in scala adeguata), debitamente quotati (planimetricamente e altimetricamente), idonei a rappresentare il manufatto e l'intervento in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) le piante sono redatte per ogni piano e per la copertura, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura con indicazione di eventuali camini, pannelli solari e fotovoltaici;
- 2) le sezioni, almeno due, interessano i profili più significativi del manufatto, indicano le altezze nette dei piani e del sottotetto, l'altezza massima dei fronti della costruzione, dei parapetti, delle aperture, l'andamento del terreno sistemato e di quello naturale esistente, quest'ultimo con linea tratteggiata, fino a raggiungere i confini di proprietà, nonché il livello dell'eventuale soggiacenza idrica;
- 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio, i piani di spiccatto, la sistemazione degli spazi circostanti, generalmente estesi fino ai confini di proprietà, e ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui, con indicazione dell'altezza della costruzione, delle cromie conformi al Piano del Colore di cui al successivo art. 109, delle finiture dei camini e dei pannelli solari e fotovoltaici;
- 4) i particolari costruttivi di almeno uno stralcio di prospetto e di sezione tipo della costruzione, in scala 1:10 o 1:20, con indicazione degli elementi decorativi, dei materiali, delle finiture e delle cromie di cui al successivo art. 109 del presente regolamento edilizio;
- 5) i particolari costruttivi delle opere di recinzione, dei cancelli e in generale delle opere di sistemazione esterna, in scala adeguata, con indicazione degli elementi decorativi, delle dimensioni, dei materiali, delle finiture e dei colori;
- 6) i particolari costruttivi dell'allacciamento dello scarico delle acque luride nella fognatura pubblica, conformi agli schemi tipo allegati al disciplinare tecnico unificato dal Servizio Idrico Integrato, ovvero, nei casi di cui alla L.R. 13/90, dell'impianto di scarico non recapitante in pubblica fognatura;

Nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, ovvero di variante/sanatoria, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, delle nuove opere, campite in colore rosso, delle opere

autorizzate non eseguite, colore blu, e delle rinunce a demolire, colore verde;

- j) elaborato dimostrativo dei conteggi dei volumi e di verifica:
- della capacità edificatoria dell'area di intervento , anche in relazione alle disposizioni sull'utilizzazione degli indici di fabbricabilità (art. 13 N.T.A.), ai sensi delle norme di attuazione del P.R.G.C.;
 - di tutti i parametri edilizi del P.R.G.C., degli strumenti urbanistici esecutivi e del presente regolamento edilizio;
 - degli standard a parcheggio e a servizi, se richiesti;
 - dei requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, tra cui le emergenze dal terreno sistemato, le superfici, le altezze nette e l'aero-illuminazione;
 - della quota di soggiacenza della falda ai sensi dell'art. 86 delle Norme Tecniche del P.R.G.C.;
 - del mantenimento della giacitura del terreno esistente ai sensi degli artt. 6, comma 5, e 84 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente;
 - dei dati quantitativi del terreno di scavo che si intende riutilizzare all'interno dell'area di intervento e la relativa ubicazione;
- k) relazione ed elaborato dimostrativo di rispondenza dell'intervento alle normative di sicurezza e di prevenzione incendi, se occorrente, tra cui le autorimesse ai sensi del D.M. 01/02/1986;
- l) relazione ed elaborato dimostrativo di rispondenza dell'intervento alle prescrizioni ambientali di cui all'art. 28 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., se occorrente;
- m) relazione illustrativa, se occorrente, contenente:
- gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative;
 - per i fabbricati esistenti, i riferimenti ai precedenti titoli abilitativi di legittimazione della costruzione;
 - la dotazione di impianti tecnologici esistente e/o che si intende realizzare;
 - la descrizione della rispondenza dell'intervento a specifiche norme di settore;
 - la tipologia di intervento che si intende realizzare e la normativa di riferimento applicata;
- n) relazione tecnica di verifica del fabbisogno energetico dell'edificio ai sensi dell'art. 8 D.lgs 192/05, se occorrente, redatta da tecnico abilitato secondo le disposizioni nazionali, regionali e dell'allegato energetico allegato al presente regolamento edilizio, corredata di progetto dell'impianto termico ai sensi degli artt. 123 e 125 del D.P.R. 380/01;
- o) relazione tecnica di verifica della rispondenza dell'intervento alle disposizioni in materia di fonti rinnovabili di energia di cui al D.lgs 28/2011 e all'Allegato Energetico Comunale, se occorrente, corredata del progetto dei relativi impianti ai sensi degli artt. 123 e 125 del D.P.R. 380/01;
- p) relazione tecnica ed elaborato dimostrativo, a firma di tecnico abilitato, sul rispetto dei requisiti di abbattimento delle barriere

- architettoniche di cui alla Legge 13/89, al DPR 380/01 e al DM 236/89, se occorrente;
- q) relazione geologica-geotecnica a firma di tecnico abilitato, redatta ai sensi dell'art. 84, comma 5, nelle N.T.A. del P.R.G.C. (DM 17/01/2018), se occorrente, ovvero, nei casi previsti, dichiarazione del progettista che l'intervento non comporta radicali trasformazioni della struttura edilizia ed aumenti del carico insediativo;
 - r) se occorrenti, relazione previsionale di impatto acustico, a firma di tecnico abilitato competente in acustica, per gli interventi di cui all'art. 8, commi 2 e 4, della Legge 447/95, ovvero, nei rimanenti casi, relazione di verifica della rispondenza dell'intervento ai requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. 05/12/1997, a firma di tecnico abilitato competente in acustica. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 106/11, per gli edifici di civile abitazione, la verifica di cui sopra può essere sostituita da autocertificazione del tecnico abilitato. Per le attività produttive è possibile applicare le misure di semplificazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 227/2011;
 - s) relazione idraulica, a firma di tecnico abilitato, di verifica e dimensionamento:
 - del sistema di smaltimento delle acque meteoriche come da disposizioni di cui all'art 84, comma 5, lett. k) delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. per le nuove superfici impermeabilizzate;
 - del sistema di recupero delle acque meteoriche ai sensi dell'art. IV.2 dell'Allegato Energetico Comunale;
 - t) progetti impianti tecnologici a firma di tecnico abilitato di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 37/08, ovvero dichiarazione sostitutiva a firma di tecnico abilitato di non sussistenza di tali presupposti;
 - u) eventuale documento tecnico di verifica della rispondenza dell'intervento alle disposizioni del Piano del Colore di cui al successivo art. 109 del presente regolamento edilizio;
 - v) dichiarazione di fattibilità strutturale di cui al modello 8 della D.G.R. 21/05/2014 n. 65-7656, se occorrente;
 - w) elaborato tecnico di copertura (ETC) ovvero documento "Buone pratiche" ai sensi dell'art. 15 della L.R. 19/99 e della D.P.G.R. 23/05/2016 n. 6/R, nei casi previsti;
 - x) eventuale bozza di convenzione edilizia per gli interventi soggetti a permesso edilizio convenzionato di cui all'art. 10 della Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., e, se del caso, progetto definitivo, redatto ai sensi del D.lgs 50/2016, delle opere di urbanizzazione che si intendono realizzare a scomputo degli oneri di urbanizzazione;
 - y) eventuali atti notarili di vincolo richiesti dalla normativa nazionale e regionale, dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. e dal presente regolamento edilizio;
 - z) per la determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione:
 - documento dimostrativo ed analitico delle superfici utili (Su) e accessorie (Snr) dell'intervento di cui al D.M. 801/1977, per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ampliamenti di sagoma;

- computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale opere pubbliche – ultima edizione – per gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/01 o per ampliamenti all'interno della sagoma dell'edificio esistente;
 - aa) copia ricevuta del modello ISTAT/PDC/RE o ISTAT/PDC/NRE trasmesso telematicamente al portale <https://indata.istat.it/pdc/>.
9. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
 10. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono essere firmati digitalmente e riportare l'ubicazione, la denominazione, il tipo dell'intervento e i nominativi della proprietà e del progettista.
 11. Per gli interventi soggetti a strumento urbanistico esecutivo è richiesta la documentazione di cui alla L.U.R. 56/77 e indicata nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente.
 12. Le richieste di accertamento della conformità di cui agli artt. 36 e 37, comma 4, del D.P.R. 380/01 sono corredate, oltre dalla modulistica unificata di cui al precedente Capo II – punto c), dei seguenti documenti:
 - a) progetto municipale di cui al precedente comma 8 con l'eccezione che:
 - le opere abusivamente realizzate devono essere ricondotte agli elaborati dello stato di progetto;
 - la conformità di verifica alle norme urbanistiche ed edilizie deve essere effettuata sia con riferimento alla norme vigenti all'epoca dell'abuso che a quelle in vigore alla data di presentazione dell'istanza (c.d. doppia conformità);
 - la documentazione tecnica (sicurezza, prevenzione incendi, contenimento dei consumi energetici, fonti rinnovabili), ad esclusione delle disposizioni di tutela idrogeologica del P.R.G.C., quando occorrente, può essere ricondotta alla normativa vigente all'epoca dell'abuso e, se più favorevole, alla data di presentazione della domanda;
 - b) per gli interventi riconducibili all'art. 36 del D.P.R. 380/01:
 - documento dimostrativo delle superfici utili (Su) e accessorie (Snr) dell'intervento di cui al D.M. 801/1977, per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e ampliamento di sagoma;
 - computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale opere pubbliche – ultima edizione – per gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. 380/01 o per ampliamenti all'interno della sagoma dell'edificio esistente;
 - c) per gli interventi riconducibili all'art. 37, comma 4, del D.P.R. 380/01: prospetto di calcolo, a firma di tecnico abilitato, delle rendite catastali post ed ante operam per la determinazione della prescritta sanzione pecuniaria.
 13. L'importo della sanzione di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/01 non può essere inferiore a € 516,00.
 14. Fatta salva e impregiudicata l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla legge, è ammessa la presentazione della

richiesta di sanatoria anche per gli interventi abusivamente realizzati che siano conformi solo alla normativa urbanistica-edilizia vigente alla data di presentazione della domanda (c.d. "sanatoria giurisprudenziale").

15. Per le istanze di autorizzazione paesaggistica i progetti:

- a) devono contenere, nella relazione, anche una breve descrizione delle idee fondanti del progetto, le considerazioni effettuate per redigerlo (elenco dei vincoli, delle norme di riferimento, ecc.), le motivazioni particolari, tecniche o formali, alla base della proposta progettuale;
- b) devono chiarire eventuali motivazioni tecnico-urbanistiche che stanno alla base delle scelte progettuali, come ad esempio i vincoli normativi, le particolari scelte tecnologiche adottate, gli elementi prescrittivi di altri organismi di controllo (VVF, ASL, ecc.), o le scelte derivanti da fattori economici rilevanti;
- c) devono contenere informazioni chiare, univoche ed esaustive sull'oggetto e i limiti dell'intervento, le dimensioni, i rapporti di scala, l'identificazione delle parti interessate dall'intervento nel caso di interventi parziali, ecc.;
- d) devono essere completi di una adeguata rappresentazione dell'inserimento territoriale e contestuale previsto, sufficientemente esteso da poterne valutare gli effetti sull'intorno, in relazione ovviamente all'entità dell'intervento proposto;
- e) devono essere dotati di una adeguata documentazione fotografica, relazionata all'oggetto dell'intervento e al contesto (con riprese da e verso i luoghi oggetto di intervento, mediante l'utilizzo di foto aeree e satellitari), con particolare attenzione agli elementi caratterizzanti l'aspetto paesaggistico complessivo;
- f) devono essere completi di tutti gli elaborati che possono favorire la corretta comprensione del progetto e del suo inserimento urbanistico e territoriale, quali:
 - corretta rappresentazione planimetrica del lotto di intervento e del suo contorno, completa di indicazione delle sistemazioni esterne (vegetazione, pavimentazioni, opere di contenimento, recinzioni quando ammesse, ecc.), esistenti e di progetto. In merito alla vegetazione dovranno essere riportati i nomi scientifici delle specie esistenti e di nuovo inserimento. Nella scelta delle piante dovranno essere privilegiate le essenze autoctone, evitando tutte le specie esotiche invasive;
 - indicazione dei materiali, dei decori e delle finiture impiegate. Gli elaborati progettuali dovranno contenere una chiara definizione dei particolari architettonici e la scelta delle finiture e dei materiali, anche mediante la presentazione di documentazione fotografica e commerciale ovvero di eventualmente accompagnata da campioni. I colori dovranno essere identificati con codice del Piano colore o codice RAL;
- g) devono contenere simulazioni schematiche del progetto (schizzi volumetrici, fotomontaggi, rendering, ecc.), che illustrino le modifiche apportate al paesaggio, da punti di vista esterni all'area di progetto, ovvero da strade limitrofe, punti panoramici e con rappresentazioni che riportino gli elementi di tutela paesistica (edifici di interesse, zone di pregio vegetale, ecc);

- h) devono dimostrare le rispondenza dell'intervento alle prescrizioni del Piano paesaggistico regionale (PPR);
 - i) devono contenere la relazione relazione paesaggistica, che illustri chiaramente le caratteristiche dello stato di fatto del sito, le peculiarità paesistiche da salvaguardare, le scelte di progetto adottate a tal fine, e le motivazioni per cui si ritiene il progetto compatibile con il vincolo di tutela ambientale. Nel caso di interventi contemplati dall'All. B del DPR 31/2017 o dall'accordo tra la Regione Piemonte e la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Piemonte del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo del 27/06/2007, la Relazione paesaggistica dovrà essere redatta in conformità all'All. D del DPR 31/2017, ed opportunamente compilata in ogni sua parte con estratti, documentazione fotografica, descrizioni e valutazioni di compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale vigente.
16. Per le istanze di autorizzazione idrogeologica di cui alla L.R. 45/89 di competenza del Comune, la documentazione da presentare è quella disciplinata dalla Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n. 368 del 07/02/2018.

Articolo 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP

1. Quando necessario, lo Sportello Attività Produttive acquisisce i pareri e i provvedimenti autorizzativi endoprocedimentali dei competenti Servizi Comunali.
2. La modulistica unificata, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è reperibile sul portale istituzionale del Comune di Pino Torinese - www.comune.pinotorinese.to.it – sezione SUAP, che rimanda a sito www.impresainungiorno.gov.it .

CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI

Articolo 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

1. Si applicano la L. n. 241/1990, l'articolo 68 della L.R. n. 56/1977 e la normativa in materia di provvedimenti amministrativi e, in particolare, di titoli abilitativi edilizi.

Articolo 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)*

1. Il certificato urbanistico, previsto all'articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l'area oggetto di intervento.
2. Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.
3. La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
4. Il certificato è rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale e specifica:
 - a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;
 - b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
 - c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
 - d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
 - e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;
 - f) i vincoli incidenti sull'immobile.
5. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.
6. Il certificato conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e senza obblighi di notifica dell'intervenuta variazione a carico del comune.

Articolo 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi

1. Ai sensi del D.P.R. 380/2001, in particolare all'articolo 15 che disciplina l'efficacia temporale e la decadenza del Permesso di costruire:
 - a) i lavori devono essere iniziati entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
 - b) i lavori devono essere ultimati entro 3 anni dall'inizio dei lavori.
2. Ai sensi dell'art. 49 della L.R. 56/77:
 - a) per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, all'esecuzione di scavi e di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione;

- b) per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della comunicazione di ultimazione dei lavori.
- 3. I termini di cui al precedente punto 1 possono essere prorogati quando gli stessi non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell'opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
- 4. La proroga è concessa dal Responsabile dello Sportello unico dell'Edilizia con provvedimento motivato.
- 5. La richiesta di proroga, in competente bollo, deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori.
- 6. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, del D.P.R. 380/01, la proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.

Articolo 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

- 1. Il comune può sospendere l'uso e dichiarare l'inagibilità delle costruzioni ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto n. 1265/1934, dell'articolo 26 del d.p.r. 380/2001.
- 2. La Giunta Regionale, acquisito il parere del Comune, ai sensi dell'articolo 9 bis della l.r. 56/1977, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione, atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.
- 3. I provvedimenti di cui al comma 2 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 2; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione.

Articolo 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

- 1. Il contributo per oneri di urbanizzazione e commisurato al costo di costruzione di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 del D.P.R. 380/01, all'art. 52 della L.R. 56/77 ed all'art. 19 delle N.T.A. del P.R.G.C., è stato stabilito dal Comune con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:
 - a) oneri di urbanizzazione: delibera n. 281 del 28/07/1977, aggiornata con deliberazioni n. 24 del 16/03/1982, n. 73 del 06/07/1990, n. 54 del 29/09/2006, n. 51 del 27/07/2011 e n. 53 del 27/11/2013;
 - b) aliquote contributo commisurato al costo di costruzione: delibera n. 73 del 02/12/2018.
- 2. Ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.P.R. 380/01, la quota di oneri di urbanizzazione può essere aggiornata ogni 5 anni con deliberazione del Consiglio Comunale, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

3. Il costo di costruzione unitario degli edifici residenziali ai fini della determinazione del contributo commisurato al costo di costruzione ai sensi del D.M. 801/77 è quello stabilito annualmente dalla Regione Piemonte. Il Responsabile del Servizio Tecnico recepisce il suddetto costo unitario con propria Determinazione.
4. Ai sensi dell'art. 19 delle N.T.A. del P.R.G.C., ogni intervento edilizio riconducibile all'art. 10 del D.P.R. 380/01, a cambio di destinazione d'uso e aumento di unità immobiliari, comporta la corresponsione del contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 8 della L.R. 19/99, con le modalità fissate dalle predette leggi e nelle misure stabilite dal Comune con le suddette deliberazioni, fatti salvi le riduzioni e gli esoneri previsti dall'art. 17, comma 3, del medesimo decreto.
5. Per le variazioni di destinazione d'uso, il contributo è dovuto sulla differenza tra la nuova destinazione e quella in atto, qualora il saldo sia positivo.
6. Il contributo commisurato al costo di costruzione è determinato in rapporto:
 - a) al modello 801/77 per gli interventi di nuovo impianto, di completamento, di ampliamento di volumetria fuori sagoma, di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
 - b) al costo degli interventi stessi, desunto da computo metrico estimativo redatto da tecnico abitato sulla base del prezzario regionale opere pubbliche - ultima edizione, per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti ed ampliamenti volumetrici all'interno della sagoma. Ai sensi della D.C.R. 21/06/1994 n. 817-8294, per gli edifici residenziali il costo degli interventi è ridotto di 1/3 e si applica l'aliquota forfettaria fissa del 5%.
Il costo di costruzione dovuto per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, c. 1, lett. d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non può superare il costo per le nuove costruzioni calcolato ai sensi del D.M. 801/77. Tale verifica può essere presentata dal richiedente in sostituzione del computo relativo al costo delle opere realizzate.
7. Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 380/01, il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione.
8. Per gli interventi di cui alle L.R. 21/98 e L.R. 9/03 si applicano le disposizioni stabilite dalle rispettiva normativa.
9. Il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposto dal proponente al Comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo richiesto.
10. Il contributo commisurato all'incidenza del costo di costruzione deve essere corrisposto al Comune:
 - a) per il 50% contestualmente all'inizio lavori;
 - b) per il 50% (saldo) entro 60 giorni dalla data di fine lavori ovvero trascorsi tre (3) anni dalla data di inizio dei lavori.

11. Quando l'importo del contributo commisurato al costo di costruzione è pari o inferiore a € 516,00, il corrispettivo deve essere corrisposto dal proponente al Comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo richiesto.
12. Con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, sentita l'Amministrazione Comunale, previa richiesta del proponente, può essere ammessa la rateizzazione del contributo di costruzione, nonché di eventuali monetizzazioni di aree per servizi pubblici e per arretramenti stradali, secondo le modalità di volta in volta stabilite del Comune medesimo, previa corresponsione degli interessi legali e presentazione di apposita polizza fidejussoria. Tale polizza deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.
13. Di norma la rateizzazione si compone di n. 4 rate, di cui la prima corrisposta all'atto del ritiro del titolo abilitativo e le rimanenti tre cadenziate ogni sei mesi.
14. Fatte salve le disposizioni previste nelle presenti norme per gli strumenti urbanistici esecutivi, il titolare del titolo abilitativo, a scomputo totale o parziale della quota dovuta per il contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione previsti, previo accordo con il Comune ed approvazione della Giunta Comunale, può realizzare direttamente opere di urbanizzazione, nel rispetto delle procedure di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, mediante stipula di apposita convenzione edilizia, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune stesso, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio del comune, secondo quanto previsto all'art. 16, comma 2, del D.P.R. 380/01.
15. Il proponente, per le opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo, è tenuto a redigere secondo la disciplina di cui al D.lgs 50/2016:
 - a) il progetto definitivo da allegare, quale parte integrante e sostanziale, alla convenzione edilizia;
 - b) il progetto esecutivo nell'ambito del procedimento di rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3 del D.P.R. 380/01. Tale progetto deve essere preventivamente approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 53 Pareri preventivi

1. Lo Sportello unico dell'Edilizia, su specifica richiesta, ed entro giorni 60 dal ricevimento della medesima, esprime pareri preventivi per progetti particolarmente complessi. Inoltre, effettua attività di consulenza preventiva di cui all' articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).
2. Ai sensi dell'art. 23 bis del D.P.R. 380/01, nei casi in cui si applica la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o della comunicazione inizio lavori asseverata, prima della presentazione della medesima segnalazione o comunicazione, l'interessato può richiedere allo Sportello unico dell'Edilizia di provvedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, o presentare

istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Lo sportello unico dell'Edilizia comunica tempestivamente all'interessato l'avvenuta acquisizione degli atti di assenso.

3. In caso di presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e dell'istanza di acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, l'interessato può dare inizio ai lavori solo dopo la comunicazione da parte dello Sportello unico dell'Edilizia dell'avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell'esito positivo della conferenza di servizi.

Articolo 54 Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia

1. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
4. Ai sensi dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.G.C., nei casi in cui immobili ed edifici minaccino rovina o risultino comunque tali da rendere possibile il danneggiamento di proprietà ed immobili sia pubblici che privati, ovvero costituire pericolo per la pubblica incolumità, il Sindaco può emettere motivata ordinanza ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, tramite la quale si obbligano i proprietari e/o gli aventi titolo ad intraprendere gli opportuni lavori di ripristino, nei tempi prescritti e nel rispetto delle norme del presente P.R.G.C.. La demolizione totale o parziale di edifici o manufatti esistenti per cause di forza maggiore o cagionate da terzi e non dipendenti dalla volontà della proprietà e degli aventi titolo, disposta dal Sindaco con ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/2000, comporta il diritto di riedificare, anche non contestualmente alla sua demolizione, la costruzione preesistente con la medesima localizzazione e con pari sagoma e volume, ad esclusione di opere abusive e superfetazioni. Sono in ogni caso fatte salve le prescrizioni di tutela dell'assetto ideologico di cui al successivo Titolo V delle norme tecniche di attuazione (NTA) del P.R.G.C., che devono essere integralmente rispettate.

Articolo 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

1. Lo Sportello unico dell'Edilizia applica la l. 241/1990 ed il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

2. Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/13, sul portale del Comune – www.comune.pinotorinese.to.it – *sezione amministrazione trasparente*, vengono pubblicati gli atti di governo del territorio, gli strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti.
3. Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 380/01, lo Sportello unico dell'Edilizia pubblica tempestivamente all'Albo pretorio on line del Comune – sito www.comune.pinotorinese.to.it, per 15 giorni consecutivi, i Permessi di costruire rilasciati. Con le stesse modalità le Autorizzazioni paesaggistiche rilasciate.
4. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 45/89, lo Sportello unico dell'Edilizia pubblica tempestivamente all'Albo pretorio on line del Comune – sito www.comune.pinotorinese.to.it, per 30 giorni consecutivi, le autorizzazioni di svincolo idrogeologico rilasciate.

Articolo 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti

1. Lo Sportello unico dell'Edilizia, sentita l'Amministrazione Comunale, per interventi importanti e di rilevanza per il territorio e la comunità, può promuovere processi comunicativi e partecipativi con gli abitanti e con i soggetti interessati per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni condivisi e per gli interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche e di uso pubblico.
2. Agli incontri può partecipare il soggetto proponente.

Articolo 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili

1. Per opere pubbliche ed interventi di interesse pubblico rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, il Comune può promuovere, anche ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 50/2016 e della L.R. 14/2008, concorsi di urbanistica e di architettura.

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.

1. Si applica il disposto del d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis, 15, 22, 23 e 23bis, e della Legge 241/1990.
2. Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell'effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge.
4. Nel caso di Permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall'efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative e regolamentari; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine.
5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 devono essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Pino Torinese – www.comune.pinotorinese.to.it – sezione Sportello digitale dell'edilizia.
6. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera c), del D.Lgs 81/08, prima dell'inizio dei lavori, pena la sospensione del titolo abilitativo, deve essere trasmessa:
 - a) copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99 del medesimo dispositivo ovvero dichiarazione che il cantiere non è soggetto a tale adempimento;
 - b) dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione di cui alle lettere a) e b) del citato comma 9 del D.lgs 81/08;
 - c) dichiarazione che l'impresa e i lavoratori autonomi selezionati sono in possesso di Documento di regolarità contributiva.
7. I dati di cui sopra devono essere comunicati in corso d'opera in caso di selezione di nuove imprese o lavoratori autonomi.

Articolo 59 Comunicazioni di fine lavori

1. La comunicazione di fine lavori, qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del D.P.R. 380/2001, deve essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sul portale www.comune.pinotorinese.to.it – sezione sportello digitale dell'edilizia.
2. Quando la comunicazione è prescritta, la stessa deve essere corredata:
 - a) della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori di conformità dell'intervento realizzato alla documentazione progettuale in materia energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili;

- b) di attestazione di qualificazione energetica (AQE) in caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni integrali dell'involucro sopra i 1000 mq, demolizioni e ricostruzioni sopra i 1000 mq, ampliamenti sopra il 20% e ristrutturazioni totali;
- c) della dichiarazione asseverata del direttore dei lavori di conformità dell'intervento realizzato alla documentazione progettuale in materia di acustica e di requisiti acustici.

Articolo 60 Occupazione di suolo pubblico

1. Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, *il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo* o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa *autorizzazione* con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.
3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.

1. Si applica il d.lgs. 152/2006 al titolo V, la l.r. 30/2008, la D.G.R. 25-6899/2013, la D.G.R. 58-4532/2016, nonché quant'altro disposto dalla normativa in materia.

Articolo 62 Principi generali dell'esecuzione dei lavori

1. Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme *al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull'attività edilizia vigente.*
2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.
3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione *i titoli abilitativi* corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
8. L'autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 63 Punti fissi di linea e di livello

1. Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento *dell'istanza* di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale – provvede:
 - a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;
 - b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria;
3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;

4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune.

Articolo 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie

1. Per i cantieri che interessano le carreggiate stradali, si applicano le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Le recinzioni provvisorie e di cantiere devono avere aspetto decoroso, essere alte di norma 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente.
3. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie di cantiere non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando non utilizzate ; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
4. Le recinzioni di cantieri i cui lavori sono sospesi o sono privi di titolo edilizio per decorrenza dei termini devono essere conservate e manuntenute solide e decorose.
5. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni di cantiere prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.
6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata.

Articolo 65 Cartelli di cantiere

1. Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:
 - a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
 - b) degli estremi del *titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività* e del nome del titolare *dello stesso*;
 - c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
 - d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere.
2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

Articolo 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni

1. La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e dal D.lgs 81/20098, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo apposita autorizzazione al comune.

3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento e del D.lgs 81/2008, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, sono necessarie la bagnatura e l'assunzione di ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione.
6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
7. La gestione delle terre di scavo è effettuata ai sensi del D.lgs 152/2006 e del D.P.R. 120/2017.
8. Il Comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze

1. Si applicano, nei casi previsti, le disposizioni del D.P.R. 380/01, dell'art. 6 della L.R. 19/99 e del D.P.R. 31/2017.

Articolo 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

1. Si applicano le disposizioni in materia del D.lgs 81/08.
2. Lo Sportello unico dell'Edilizia o il Comando di Polizia Locale, nell'ambito delle rispettive funzioni di vigilanza, possono richiedere allo SPRESAL dell'ASL di effettuare verifiche e controlli.
3. Il Responsabile dello Sportello unico dell'Edilizia in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.

Articolo 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici

1. I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'autorità comunale del reperimento; il Responsabile del Servizio Tecnico richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
3. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal

coordinatore per la progettazione. Quando si intende procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis del d.lgs. 81/2008. L'attività di bonifica preventiva è soggetta ad un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.

4. *Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.*

Articolo 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori

1. Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale da trasmettere in copia al Comune.
2. Decorso il termine di validità del titolo edilizio, per un periodo di durata superiore all'anno, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche, ed a provvedere allo smontaggio di eventuali apprestamenti quali l'eventuale gru a torre ed i ponteggi alla vista pubblica. Per le recinzioni provvisorie si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 64.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.R.G.C. vigente.
2. L'intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in particolare qualora l'intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente.
3. *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.*

TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI

CAPO I Disciplina dell'oggetto edilizio

Articolo 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici

1. Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi, sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
 - a) resistenza meccanica e stabilità;
 - b) sicurezza in caso di incendio;
 - c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
 - d) sicurezza nell'impiego;
 - e) protezione contro il rumore;
 - f) risparmio energetico e ritenzione del calore;
 - g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature, con riduzione delle barriere architettoniche.
3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il tecnico abilitato incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare al Comune gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il tecnico abilitato incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
5. Al fine dell'inserimento ambientale delle costruzioni:
 - a) tutte le costruzioni, e in genere gli interventi di trasformazione edilizia, devono essere inseriti armonicamente nel contesto ambientale;
 - b) la trasformazione del territorio avviene ogni volta che il medesimo viene modificato in forma permanente;
 - c) i fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare, con quelli costituenti matrice storica, architettonica e ambientale, anche senza essere necessariamente

- simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari;
- d) Il Responsabile dello Sportello unico dell'Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.
 - e) Il Responsabile dello Sportello unico dell'Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali;
 - f) i lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
- Per gli interventi posti in aree soggette a tutela paesaggistica, le prescrizioni di cui al presente comma sono di esclusiva competenza del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 146 del D.lgs 42/04 e del D.P.R. 31/2017. Negli altri casi, l'attribuzione è di residua competenza del procedimento edilizio e, se previsto, della Commissione Edilizia.

Articolo 73 **Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo**

1. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
3. I pavimenti dei locali abitabili non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
4. I muri dei locali abitabili a contatto con il terreno, nei limiti dei requisiti igienico-sanitari previsti, devono essere isolati con un'intercapedine areata di cui al successivo art. 127.
5. Per gli interventi da realizzarsi in aree caratterizzate da soggiacenza della falda idrica devono essere inoltre rispettati i seguenti vincoli prescrittivi:
 - a) per i pavimenti: vespaio areato di cui al precedente comma 5, isolato con teli impermeabili ed appoggiante su uno strato drenante costituito da materiali ghiaiosi ovvero da elementi prefabbricati e corredato di rete di drenaggio delle acque;
 - b) per i muri: intercapedine aerata di cui al precedente comma 4, con i paramenti esterni adeguatamente impermeabilizzati e separati dal terreno con uno strato drenante dotato alla base di rete di drenaggio delle acque.

6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.
9. Non è ammessa la realizzazione di piani interrati o seminterrati, abitabili e non, quando il franco prevedibile del livello della falda freatica, attestato da apposita relazione geologica, sia inferiore a m 1,00 dal piano di appoggio della soletta.

Articolo 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

1. Gli interventi edilizi, quando possibile, devono prediligere soluzioni di flessibilità per la massimizzazione della fruibilità dell'edificio nel tempo, in un'ottica di contrasto dell'obsolescenza e del degrado attraverso un percorso facilitato alle pratiche di manutenzione, ispezione e sostituzione.

Articolo 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

1. Al momento non sono previsti incentivi comunali finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia.

Articolo 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 11 della L.R. 5/2010.
2. E' buona norma verificare il livello di concentrazione al fine di adottare per i locali confinanti a contatto con il suolo idonee soluzioni costruttive secondo le indicazioni fornite da Arpa Piemonte e reperibili sul sito informatico dell'Agenzia.

Articolo 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

1. Ai fini del presente *articolo* è definita altezza interna di un locale *di abitazione* la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
2. Per locali di abitazione si intendono tutti i locali che servono anche temporaneamente per la dimora, il lavoro e lo svago dell'uomo, in particolare quelli ad uso abitativo e commerciale. Per le altre destinazioni si applicano le disposizioni prescrittive delle leggi di settore.
3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:
 - a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
 - ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
 - inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
 - ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
 - b) per le costruzioni esistenti alla data di approvazione del primo regolamento edilizio di cui alla L.R. 19/99 - 03/06/2003, nei casi di:
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
 - interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
5. Per i locali di abitazione, anche esistenti, non è consentita, in alcun punto, un'altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.
6. Possono essere adibiti ad abitazione i locali interamente fuori terra o prospicienti a cortili e cavedi di cui all'art. 40 del presente Regolamento edilizio.
7. Possono essere inoltre adibiti ad abitazione diurna (soggiorni, cucine, uffici) i locali seminterrati che soddisfino i seguenti requisiti:
 - a) altezza libera fuori terra non inferiore a m 2,00 per almeno metà del perimetro di base dello sviluppo delle pareti del singolo vano;
 - b) illuminazione e aerazione diretta tramite aperture di superficie di 1/8 delle relativa superficie a pavimento;
 - c) scarico delle acque di rifiuto che non dia luogo a rigurgito, recapitando in fognatura con adeguate pendenze naturali tali da garantire un idoneo allontanamento meccanico a condizione che siano posizionate almeno due pompe di sollevamento alimentate oltre che dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica anche da gruppo elettrogeno.
8. Gli spogliatoi, i bagni e le lavanderie possono essere realizzati in locali interrati a condizione che i medesimi vani:
 - a) siano preferibilmente aerati direttamente o in alternativa dotati di sistemi di aspirazione elettromeccanici;
 - b) siano dotati di scarico delle acque di rifiuto che non dia luogo a rigurgito, recapitando in fognatura con adeguate pendenze naturali tali da garantire un idoneo allontanamento meccanico a condizione che siano posizionate almeno due pompe di sollevamento alimentate oltre che dalla rete di distribuzione dell'energia elettrica anche da gruppo elettrogeno.
9. I locali adibiti ad abitazione e i vani scala, devono risultare completamente asciutti, intonacati, rivestiti o imbiancati. I muri d'ambito, i solai e la copertura devono essere di spessore tale, a seconda del

- materiale impiegato o del sistema di costruzione, da proteggere efficacemente i locali dalle variazioni atmosferiche esterne.
10. Lo spessore delle pareti perimetrali non dovrà essere inferiore a cm 30.
 11. I materiali utilizzati per le costruzioni delle unità abitative e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da unità abitative contigue o da locali o spazi destinati a servizi comuni, in conformità alle disposizioni del D.P.C.M. 05/12/1997.
 12. Per i locali riconducibili alle declaratoria di cui all'art. 8, comma 2 e 4 della Legge 447/95, devono essere adottati sistemi costruttivi atti a garantire l'impatto acustico sull'ambiente circostante.
 13. La superficie finestrata apribile dei locali di abitazione non deve essere inferiore a 1/8 della superficie netta a pavimento e per i serramenti a vasistas deve essere così computa:
 - a) 100% della superficie se l'inclinazione dell'apertura è compresa tra i 90° e i 45°;
 - b) 50% della superficie se l'inclinazione dell'apertura è compresa tra i 45° e i 30°;
 - c) 0% della superficie se l'inclinazione dell'apertura è inferiore a 30°.
 14. Di norma non devono essere conteggiati nella superficie finestrata apribile i portoni e i portoncini.
 15. Quando le caratteristiche tipologiche della costruzione non consentono di fruire della areazione diretta, per i locali di abitazione è fatto obbligo di ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. I servizi igienici possono essere dotati di impianto di aspirazione forzata.
 16. I vani scala condominiali devono essere sufficientemente areati e illuminati.
 17. Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per i primi 4 abitanti, ed a mq 10,00 per ciascuno dei successivi.
 18. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq 9,00, se per una persona, e di mq 14,00, se per due persone.
 19. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14,00.
 20. L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, compresa dei servizi, di mq 28,00, e non inferiore a mq 38,00 se per due persone.
 21. Ogni unità abitativa, anche se costituita da un solo locale, deve essere dotata di almeno un servizio igienico conforme ai requisiti di cui al D.M. 05/07/1975 e, nei casi previsti, al D.M. 14/06/1989 n. 236.
 22. Il pavimento e il rivestimento delle pareti dei servizi igienici e dei locali lavanderia, fino all'altezza di m 1,60, devono essere ricoperti di materiale impermeabile facilmente lavabile.
 23. I servizi igienici devono avere accesso unicamente dai corridoi e dai disimpegno, ovvero da antibagno illuminato e ventilato direttamente dall'esterno, ovvero, in alternativa, dotato di impianto di aspirazione forzata.
 24. E' consentito l'accesso diretto dalla camere da letto e dagli spogliatoi ad un locale bagno dedicato, sempreché l'unità abitativa sia dotata di un servizio igienico regolamentare.

25. Per ciascuna unità abitativa almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
26. Il locale cucina di unità abitative deve avere un lato minimo di m 2,00. Per i "posti cottura" la superficie minima può essere ridotta fino a mq 4,00, con lato minimo di m 1,60.
27. I "posti cottura" devono comunicare ampiamente con il locale a cui sono annessi.
28. Alle cucine e ai "posti di cottura" deve essere applicata ai fornelli una cappa o un aspiratore o altro mezzo capace di aspirare i vapori di cottura. Qualora i piani cottura siano alimentati a gas, dovrà essere garantita una aerazione ed una ventilazione secondo quanto previsto al punto 5.1 delle Norme Uni 7129-2-2008. Il tubo di scarico deve essere impermeabile e a tenuta, di facile pulizia e manutenzione, e, se sfociante all'esterno, deve attestarsi oltre la copertura ed essere corredato in sommità di adeguato fumaiolo.
29. Deve essere assicurato con ogni mezzo razionale ed idoneo che il fumo e le scorie non provochino disturbo agli abitanti e a terzi.
30. I servizi igienici, le cucine e i locali lavanderia devono essere sempre dotati di acqua potabile e di rete di scarico delle acque luride recapitante nella fognatura pubblica secondo le specifiche tecniche allegate al Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ovvero, nei casi previsti, in impianti puntuali di trattamento di cui al D.lgs 152/06 e alla L.R. 13/90.
31. Le condutture di scarico per i servizi igienici e le cucine devono essere:
 - a) di idoneo materiale impermeabile, con giunti ben sigillati a perfetta tenuta, del diametro interno di almeno cm 10 per i vasi e cm 4 per gli altri impianti igienici,
 - b) collocate in opera in modo da rendere impossibile permeazione nei muri;
 - c) dotate di sistema di ventilazione primaria sfociante all'esterno con il rispetto delle seguenti distanze:
 - m 0,30 al di sopra della copertura;
 - m 2,00 dal livello di calpestio di terrazzi e balconi praticabili;
 - m. 3,00 dalle finestre, superando di m 0,60 l'architrave delle finestre più prossime.
32. I locali per il lavoro devono rispondere ai requisiti igienico-sanitari di cui al D.lgs 81/08.
33. I locali commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, alberghieri ed extra-alberghieri, scolastici, sanitari e socio-sanitari devono comunque soddisfare le specifiche disposizioni igieniche-sanitarie previste di legge e dalla normativa regionale di settore.
34. Nei locali adibiti a riposo notturno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.
35. Gli alloggi e i locali di abitazione devono essere dotati di impianto di riscaldamento.
36. Di norma la temperatura dell'aria interna deve essere compresa tra i 18° e i 20° e deve essere assicurata per tali valori in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli.
37. La temperatura massima e i periodi di funzionamento degli impianti termici sono stabiliti dalla legge.

38. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti e dei soffitti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.
39. I pavimenti di tutti i locali di abitazione, degli androni, delle scale e delle autorimesse devono essere costruiti con materiali impermeabili e lavabili. Sono vietate le pavimentazioni costituite da materiali porosi o polverosi.
40. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
41. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.
42. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
 - b) per locali con copertura piana l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m;
 - c) per locali con copertura inclinata l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 1,60 m, e l'altezza media non inferiore a 2,40 m;
 - d) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
43. Le pratiche edilizie devono essere corredate:
 - a) di apposita dichiarazione del progettista che asseveri la rispondenza delle opere alle norme igienico-sanitarie di legge e contenute nel presente regolamento non comportanti discrezionalità, tra cui gli interventi su immobili a destinazione residenziale, e quindi quando sussistono riferimenti dettagliati nella normativa nazionale o regionale, nelle norme UNI, nei regolamenti locali, nelle linee guida o nei documenti tecnici di indirizzo, anche con riferimento all'elenco di cui all'allegato 1 alla nota Regionale – Direzione Sanità – prot. n. 13673DB2000 del 17/06/2014;
 - b) di apposito parere favorevole della Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL di riferimento, integrato, se occorre, dalla valutazione del Servizio Veterinario, quando la valutazione dei requisiti igienico-edilizi può essere discrezionale ed inoltre nei seguenti casi:
 - per le opere pubbliche di cui all'art. 228 del T.U.LL.SS. 1265/1934;
 - per le opere di cui all'art. 24 del T.U.LL.SS. 1265/1934 (edifici scolastici, piscine, ecc.);
 - per gli interventi di costruzione, di ampliamento o di modifica di locali e strutture destinati all'allevamento, ricovero, sosta, vendita o concentramento di animali.
 - per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché gli asili nido, Micro-nido e i Baby Parking, è richiesto il parere preventivo della Commissione di Vigilanza dell'Azienda Sanitaria.
44. per le strutture adibite ad attività insalubri di cui al D.M. 05/09/1994, unitamente alla richiesta del titolo edilizio, è richiesta una dichiarazione del titolare di impegno ad acquisire le necessarie autorizzazioni atte a

contenere l'impatto dell'attività sull'ambiente antropico. Inoltre, l'esercizio di tali attività è subordinato, quindici giorni prima dell'attivazione, ad una comunicazione al Comune affinché possa valutare gli effetti sulla salute pubblica e, sentito il parere dell'ASL di riferimento, eventualmente vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.

45. Gli interventi di costruzione o realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali devono essere notificati all'Organo di vigilanza ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs 81/08.

Articolo 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

1. Nei casi previsti, Si applicano le disposizioni dell'art. 15 della L.R. 20/09 e del regolamento regionale 6/R/2016.

Articolo 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

1. Per le sale giochi e per le attività che utilizzano apparecchi elettronici di intrattenimento e da gioco si applicano le disposizioni previste dall'apposito regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 20/04/2016.

Articolo 80 Strade

1. Strade pubbliche e di uso pubblico
 - a) per le strade pubbliche e di uso pubblico si applicano le disposizioni del D.lgs 285/92, del D.P.R. 495/92, dell'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.R.G.C. e le norme funzionali e geometriche di cui al D.M. 05/11/2001.
 - b) Per le rotatorie si applicano le norme funzionali e geometriche al D.M. 19/04/2006.
2. Strade private
 - a) per le strade private si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 125.

Articolo 81 Portici

1. I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 3,50 m di larghezza e 4,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta.
2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.
4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il Comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, oltre che per le tinteggiature in osservanza del Piano del Colore.
5. I locali porticati devono avere una superficie aeroilluminante maggiorata che tenga conto del riporto dell'ombra proiettata sulla superficie finestrata e delle effettive aperture del portico stesso.

Articolo 82 Piste ciclabili

1. Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
2. Le piste ciclabili sono realizzate secondo le disposizioni di settore di cui al D.lgs 285/92, al D.P.R. 495/92, del D.M. 557/99, del D.M. 05/11/2001, della L.R. 33/90 e della deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500.
3. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall'articolo 7 della l.r. 33/1990, devono essere previsti parcheggi per le biciclette, nella misura minima dell'1,5% ed una superficie minima non inferiore a mq 6,00.

Articolo 83 Aree per parcheggio

1. Si applicano le disposizioni previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente.
2. Le nuove autorimesse di cui all'art. 9 della Legge 122/89 devono essere sempre realizzate al piano terreno delle costruzioni o nel sottosuolo, fatto salvo l'accesso carrabile alle medesime. Tale condizione deve essere verificata e dimostrata dal progettista nel progetto municipale.

Articolo 84 Piazze e aree pedonalizzate

1. L'Amministrazione Comunale può promuovere la nuova organizzazione di piazze e di aree pedonalizzate con attraversamento veicolare precluso e regolato.
2. Per ottimizzare la qualità urbana e architettonica, il Comune attua preferibilmente la progettazione degli spazi pubblici attraverso la procedura condivisa o del concorso di idee.

Articolo 85 Passaggi pedonali e marciapiedi

1. Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune.
3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m. Per le strade esistenti a sezione ristretta può essere ammessa una larghezza inferiore.
5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapetonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Articolo 86 Passi carrai e uscite per autorimesse

1. L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile e dei cancelli che accedono a spazi carrabili non deve essere inferiore a 3,50 m e superiore a 6,50 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 1,50 m.
5. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni, anche di strade private, e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
 - d) non deve causare ruscellamenti di acque sulla carreggiata stradale provenienti dalla proprietà privata.
6. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m rispetto alla linea di arretramento dall'asse stradale prescritta all'art. 26 delle N.T.A. del P.R.G.C..
 7. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
 8. Per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, è consentito un arretramento del cancello carraio minore di m 4,50, a condizione che il medesimo sia dotato di dispositivo elettrico automatico di apertura a distanza con segnalazione luminosa, in modo da ridurre al minimo i tempi di occupazione della sede stradale antistante.
 9. Gli accessi carrabili e i cancelli che accedono a spazi carrabili esistenti alla data di approvazione del primo regolamento edilizio di cui alla L.R. 19/99 – 03/06/2003 - che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implicano il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
 10. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610.

Articolo 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico

1. L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di inquinamento per l'ambiente circostante.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni del D.lgs 285/92 e del D.P.R. 495/92 e, se approvato, del relativo Regolamento Comunale.
8. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento e dall'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.R.G.C. vigente.
9. Nei centri abitati, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Nell'addensamento commerciale A1 – storico rilevante, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa in deroga l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
10. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.

Articolo 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebo/dehors posizionati su suolo pubblico e privato

1. Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica autorizzazione e del Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 24/11/1998 e sm.i., indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono rimosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel *presente Capo all'articolo 86*, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:
 - a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici;
 - b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
 - c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
 - d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
 - e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;
 - f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;
 - g) lapidi commemorative;
 - h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.
14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Articolo 89 Recinzioni

1. I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.

2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.
3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici sono realizzate a giorno secondo le seguenti soluzioni:
 - a) con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate con elementi costruttivi molto semplici per un'altezza massima complessiva di 2,00 m dal piano di campagna sistemato, mascherate con siepi;
 - b) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,00 m dal piano di campagna;
 - c) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore 2,00 m dal piano di campagna, mascherate con siepi.
4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muretti e dei cordoli sono: mattoni paramano a vista, pietra a spacco o lavorata, cemento armato lavorato a vista o tinteggiato in conformità alle cromie del piano del colore costituente allegato al presente Regolamento edilizio.
6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono quelli ferrosi, adeguatamente protetti dalla corrosione e verniciati conformemente alle cromie stabilite dal Piano Comunale del Colore costituente allegato al presente Regolamento edilizio. Nelle vie pubbliche il disegno delle stesse può essere prescritto dal Comune.
7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spicco dei muri medesimi, nel rispetto delle disposizioni sui parapetti di cui al successivo art. 107 del presente regolamento.

Articolo 90 Numerazione civica

1. Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.

Articolo 91 Aree Verdi

1. La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
2. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,50 m rispetto al medesimo.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.
5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
6. La realizzazione di interventi in cui è prescritta la mitigazione con opere a verde, e/o la piantumazione di essenze arboree, è subordinata alla presentazione al Comune di una fidejussione a garanzia della corretta esecuzione e messa in dimora delle specie di cui al progetto approvato, nonché a salvaguardia del loro regolare attecchimento. La fidejussione, rilasciata da soggetti abilitati, deve:
 - a) escludere il beneficio della preventiva escussione;
 - b) avere una durata non inferiore a due anni, con tacito rinnovo fino al formale provvedimento di svincolo del Comune beneficiario;
 - c) garantire l'importo delle opere a verde, regolarmente poste a dimora, così come risultante dal computo metrico estimativo redatto da un agronomo abilitato sulla base del prezzario della Regione Piemonte, ultima edizione. L'importo garantito, in ogni caso, non può essere inferiore a € 3.000,00.
7. Lo svincolo della fidejussione avverrà a seguito della presentazione al Comune di una dettagliata relazione tecnica di un agronomo abilitato circa la completa realizzazione dell'impianto secondo il progetto assentito e il regolare attecchimento. La relazione dovrà essere corredata di idonea documentazione fotografica con planimetria di riferimento. Il provvedimento di svincolo deve essere redatto per iscritto dal Servizio Tecnico Comunale entro i successivi 30 giorni , anche previo sopralluogo.
8. Per quanto concerne la quantità di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto, si rinvia a quanto specificatamente contenuto nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C..
9. Il Comune, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di

proprietà privata fronteggianti spazi pubblici, sempre privilegiando le essenze proprie della zona.

10. Le piante di alto fusto di pregio devono essere conservate. A tal fine, qualsiasi intervento di sfondata e abbattimento di alberi di tali essenze arboree deve essere preventivamente autorizzato dal Comune previa presentazione di apposita documentazione fotografica con planimetria di riferimento, di una perizia redatta da un Agronomo che attesti la necessità dell'intervento richiesto e del versamento dei diritti di segreteria. Per gli interventi urgenti a salvaguardia dell'incolumità, il Sindaco, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs 267/00, può disporre l'abbattimento immediato dell'esemplare. Di norma, l'abbattimento di essenze arboree deve essere compensato con un nuovo impianto di specie autoctona avente dimensioni adeguate, anche in un'altra localizzazione preventivamente concordata.
11. Le essenze arboree monumentali di cui alla Legge 10/2013 devono essere sempre conservate e qualsiasi intervento, da eseguirsi da parte di soggetti qualificati, deve essere preventivamente autorizzato dal Comune, che potrà imporre valutazioni e approfondimenti in accordo con gli enti sovraordinati.

Articolo 92 Parchi urbani

Articolo 93 Orti urbani

Articolo 94 Parchi e percorsi in territorio rurale

1. La rete varia in territorio rurale indicata nella cartografia del P.R.G.C. deve essere conservata e mantenuta di libero accesso, senza impedimenti.
2. Il Comune, ai sensi della L.R. 12/2010, può consentire la fruizione pubblica della rete viaria rurale.
3. La rete viaria rurale, stante la sua valenza naturalistica e paesaggistica, non può essere pavimentata con materiali in conglomerato bituminoso o similare.
4. Per lo scolo delle acque, il Comune può imporre la realizzazione di fossi laterali ai frontisti.
5. La fruizione e la manutenzione dei percorsi nel Parco della Collina di Superga è regolata dalla L.R. 19/09 e dalle relative misure di salvaguardia.
6. Ai sensi dell'art. 11 della L.r. 32/1982, senza la prescritta autorizzazione del Comune, e di eventuali altri Enti competenti:
 - a) è vietato parcheggiare veicoli nei prati, nelle zone boschive, in terreni agricoli;
 - b) e' vietato altresì calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati;
 - c) e' vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuoristrada.

Articolo 95 Sentieri e rifugi alpini

1. Nella cartografia del P.R.G.C. vigente sono indicati i sentieri di fruizione pubblica i quali deve essere conservati e mantenuti di libero accesso, senza impedimenti.
2. Per tali sentieri e per quelli individuati dal Coordinamento Regionale, si applicano le disposizioni della L.R. 12/2010 e del D.P.G.R. 9/R del 16/11/2012.

Articolo 96 Tutela del suolo e del sottosuolo

1. Ai sensi dell'art. 84, comma 5, lett. k), delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, per gli interventi di edilizia sia pubblica che privata, deve essere il più possibile realizzata la realizzazione di pavimentazioni impermeabili a favore di coperture di tipo impermeabile.

Articolo 97 Approvvigionamento idrico

1. Si applica la seguente normativa:
 - a) d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94;
 - b) legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee);
 - c) regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
 - d) regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano);
 - e) Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).

Articolo 98 Depurazione e smaltimento delle acque

1. Si applica la seguente normativa:
 - a) deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
 - b) d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento);
 - c) legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili);
 - d) legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
 - e) legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee");
 - f) regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
 - g) Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007).
 - h) Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, approvato con D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59.
2. Gli insediamenti civili di cui alla L.R. 13/90 i cui scarichi non recapitano in pubblica fognatura sono soggetti ad autorizzazione, per la quale, se di competenza comunale, è richiesta la presentazione della seguente documentazione:
 - a) istanza in bollo a firma del proprietario o dell'avente titolo;

- b) scheda tecnica di cui al modello A/1 di ARPA Piemonte, compilata da tecnico abilitato;
- c) corografia in scala 1:10000 (o 1:25000) con individuazione dell'immobile, a firma di tecnico abilitato;
- d) planimetria in scala 1:100 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, contenente:
 - indicazione del percorso complessivo della rete fognaria interna, distinta per acque nere e meteoriche;
 - ubicazione degli impianti di trattamento adottati;
 - ubicazione numerata e precisa dei punti di scarico e dei sistemi disperdenti adottati;
 - indicazione dei pozzetti di ispezione e controllo;
 - indicazione dei pozzi idropotabili, sorgenti, vasche e condotte dell'acquedotto;
 - distanza del punto di scarico dalle abitazioni più vicine;
- e) pianta e sezione in scala almeno 1:100 del sistema di trattamento adottato e, se presenti, dei pozzi assorbenti o del sistema di subirrigazione, redatta da tecnico abilitato;
- f) per i sistemi di trattamento: una relazione tecnica di tecnico abilitato che descriva il tipo di impianto, i criteri di dimensionamento e dei sistemi di controllo adottati;
- g) relazione idrogeologica a firma di tecnico abilitato qualificato, in caso di scarico nel suolo o nel sottosuolo;
- h) relazione idraulica a firma di tecnico abilitato qualificato, in caso di scarico in corsi idrici superficiali.
Per gli scarichi civili esistenti o equiparati di classe A recapitanti in corpi idrici superficiali sono richieste le verifiche di accettabilità di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della L.R. 13/90.

Articolo 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati

1. Si applica la seguente normativa:
 - a) d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205;
 - b) legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti";
 - c) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140-14161, in particolare capitolo 8.3.2.;
 - d) Regolamento Consortile per la gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 10 del 4 dicembre 2017,.

Articolo 100 Distribuzione dell'energia elettrica

1. Si applica la seguente normativa:
 - a) l.r. 23/1984 "Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt.";
 - b) l.r. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria";
 - c) l.r. 19/2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
 - d) Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 "Piano Energetico Ambientale Regionale". Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le

conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;

- e) D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- f) D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale).

Articolo 101 Distribuzione del gas

1. Si applica la seguente normativa:
 - a) l.r. 43/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico";
 - b) Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento);
 - c) D.lgs 164/2000 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Articolo 102 Ricarica dei veicoli elettrici

1. Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001)
2. *Il Comune può estendere l'obbligo anche alle biciclette a pedalata assistita.*
3. *Il Comune può individuare i parcheggi pubblici di nuova realizzazione o oggetto di riqualificazione nei quali prevedere la dotazione di almeno un punto di ricarica per i veicoli ed uno per le biciclette a pedalata assistita.*

Articolo 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

1. Si applica la seguente normativa:
 - a) Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento

- ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- b) Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
 - c) Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
 - d) D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).

Articolo 104 Telecomunicazioni

1. Si applica la seguente normativa:
 - a) D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
 - b) D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
 - c) D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
 - d) D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n. 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
 - e) D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
 - f) D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all'articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);

- g) D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d));
- h) Regolamenti comunali per l'installazione degli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva e per l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e telecomunicazione, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/05/2009.

Articolo 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

1. Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili.
3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.
5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910.

Articolo 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

1. **Si applicano le specifiche prescrizioni per gli edifici di pregio e per fabbricati rustici, o ad essi riconducibili, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente e del Piano del Colore, oltre che del Censimento dei caratteri tipologici di cui alla L.R. 35/95 che costituisce allegato al presente Regolamento Edilizio.**
2. Per migliorare la qualità architettonica degli edifici e degli interventi, i progettisti possono fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti.

Buone pratiche per la pianificazione locale"), che possono essere reperite sul portale informatico dell'Ente – www.comune.pinotorinese.to.it .

Articolo 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali

1. Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
I manufatti di cui sopra devono:
 - a) avere altezza non inferiore a 1,10 m. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del primo Regolamento edilizio di cui alla l.r. 19/99 – 03/06/2003, è ammessa un'altezza non inferiore a m 1,00;
 - b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;non devono:
 - c) essere scalabili;
 - d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:
 - a) per i parapetti: muratura;
 - b) per le ringhiere: legno e acciaio debitamente protetti e verniciati secondo le disposizioni del Piano del Colore costituente allegato al presente regolamento edilizio.
3. Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:
 - a) 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale;
 - b) 1,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo;
 - c) 0,50 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.
6. Il comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Articolo 108 Allineamenti

1. L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Articolo 109 Piano del colore

1. Costituisce allegato al presente Regolamento Edilizio il Piano del Colore approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2018.
2. Tale piano del colore definisce e prescrive, anche sulla base di indagini condotte sul patrimonio edilizio esistente:
 - a) gli elementi cromatici che debbano caratterizzare le parti esterne dei fabbricati esistenti o da edificare nel territorio;
 - b) le tecniche ed i materiali più idonei allo scopo di ottenere i risultati cromatici prescritti;
 - c) il colore dei serramenti, dei sistemi di oscuramento e degli elementi accessori.

Articolo 110 Coperture degli edifici

1. Per migliorare la qualità architettonica degli edifici e degli interventi, i progettisti possono fare riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"), che possono essere reperite sul portale informatico dell'Ente – www.comune.pinotorinese.to.it .

Articolo 111 Illuminazione pubblica

1. Si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 31/2000 "Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche".
2. Gli impianti di illuminazione pubblica devono risultare conformi alle già richiamate norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (C.E.I.), e per la limitazione dell'inquinamento luminoso devono rispettare le indicazioni di seguito indicate:
 - a) adozione di apparecchi che, nella loro posizione di installazione, devono avere una distribuzione dell'intensità luminosa massima per γ uguale a 90° , (ottica full cut-off ed installazione dell'apparecchio di illuminazione a 90° rispetto al palo di sostegno), fatte salve limitate deroghe al fine di illuminare monumenti e beni storici di interesse pubblico;
 - b) adozione di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali quelle a LED o al sodio a bassa pressione o al sodio ad alta pressione in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore;
 - c) adozione di elementi di chiusura preferibilmente trasparenti e piani, realizzati con materiale stabile anti-ingiallimento quale vetro, metacrilato ed altri con analoghe proprietà;
 - d) luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida:
 - calcolo della luminanza in funzione del tipo e del colore della superficie;
 - impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica e condizioni ottimali di interesse dei punti luce;

- mantenimento, su tutte le superfici illuminate, fatte salve diverse disposizioni connesse alla sicurezza, valori di luminanza omogenei, non superiori ad 1 cd/m²;
- impiego di dispositivi in grado di ridurre, dalle ore 01.30 alle ore 05.30, l'emissione di luce in misura non inferiore al 30% rispetto alla situazione di regime, a condizione di non compromettere la sicurezza;
- orientamento su impianti a maggior coefficiente di utilizzazione; o realizzazione di impianti a regola d'arte, così come disposto dalle Direttive CEE, normative nazionali e norme DIN, UNI, NF ecc., assumendo, a parità di condizioni, i riferimenti normativi.

Articolo 112 Griglie ed intercapedini

1. Le intercapedini non emergono dal suolo.
2. Per quanto possibile, le intercapedini devono essere inserite al di sotto dei piani marciapiedi o dei portici delle costruzioni al fine di ridurre l'impatto e l'impronta a terra della costruzione.
3. Le aperture delle intercapedini areate calpestabili devono essere protette con griglie metalliche antitacco di adeguata resistenza e portanza.

Articolo 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici

1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, *i cui titoli abilitativi* sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate.
2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
5. Per gli impianti di condizionamento si applicano le disposizioni del D.M. 26/6/2015, della D.G.R. 46/11968, del D.P.R. 74/2013 e dell'Allegato Energetico ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2018, costituente allegato al presente regolamento edilizio.

Articolo 114 Serramenti esterni degli edifici

1. Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da

norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implicino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Articolo 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

1. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate:
 - a) dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo;
 - b) dal piano generale per gli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni sul territorio comunale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 01/10/2014.
2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni *per il pubblico decoro*.
7. L'installazione e l'affissione dei mezzi pubblicitari deve avvenire in conformità alle disposizioni normative di cui al precedente comma 1.

Articolo 116 Cartelloni pubblicitari

1. Si applicano le disposizioni:
 - a) del Codice della strada e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - b) del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;
 - c) del Piano generale degli impianti comunale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 549 del 15/11/1995 e s.m.i..

Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 3,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in blocchi di pietra tipo muri a secco, o mattoni paramano facciavista, o in cemento armato facciavista o con elementi prefabbricati con impianto di vegetazione.
5. Per i muri di sostegno isolati, il Comune può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
6. *Il Comune* può condizionare il *titolo abilitativo* alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
7. Quando possibile, è sempre prioritario l'utilizzo di opere di ingegneria naturalistica.
8. Ai sensi dell'art. 5 ter delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., la distanza a valle dei muri di sostegno dai fili di fabbricazione delle costruzioni non può essere inferiore all'altezza del muro stesso.

Articolo 118 Beni culturali ed edifici storici

1. Nel P.R.G.C. vigente sono individuati i beni culturali e gli edifici storici del territorio soggetti a tutela.
2. Sono altresì soggetti a tutela:
 - a) i fabbricati rustici comunque ad essi riconducibili di cui all'art. 35 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente;
 - b) i caratteri tipologici, costruttivi e decorativi degli edifici di cui al censimento redatto ai sensi della L.R. 35/95, il quale costituisce allegato al presente regolamento edilizio comunale.
3. Il censimento dei caratteri tipologici, costruttivi e decorativi di cui alla L.R. 35/95 è così composto:
 - a) primo e secondo catalogo approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49/2001;
 - b) terzo catalogo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18/2004;
 - c) quarto catalogo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12/2016;

Articolo 119 Cimiteri monumentali e storici

Articolo 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

1. Si richiama il disposto del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.
2. Il Comune può installare impianti di videosorveglianza sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, come previsto all'art. 88, comma 9, del presente regolamento edilizio.

CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI

Articolo 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche

1. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 122 Serre bioclimatiche o serre solari

1. Si applicano le disposizioni:
 - a) della D.G.R. 45-11967/2009;
 - b) dell'allegato energetico comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2018, il quale costituisce allegato al presente regolamento edilizio.

Articolo 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

1. Si applicano le disposizioni:
 - a) del D.lgs 28/2011;
 - b) della D.G.R. 45-11967/2009;
 - c) dell'allegato energetico comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26/03/2018, il quale costituisce allegato al presente regolamento edilizio.

Articolo 124 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.
4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrato in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione, quale ad esempio una pendenza di 15°.
8. Nei casi previsti dall'Allegato energetico ambientale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2018, il quale costituisce allegato al presente regolamento edilizio, le acque meteoriche devono essere soggette a recupero.
9. I camini esterni alla costruzioni possono essere realizzati solo se rivestiti esternamente in rame, in laterizio o materiali similari.
10. I camini e gli scarichi focolari di generatori di calore devono essere costruiti con tubazioni impermeabili a tenuta, facilmente pulibili e manutenzionabili, e, se esterni, rivestiti secondo le prescrizioni del comma precedente.
11. I camini devono essere protratti fin oltre la copertura secondo le disposizioni di legge vigente ed essere completati con idonei fumaioli.

Articolo 125 Strade, passaggi privati e rampe

1. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
 - alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;
 - alla manutenzione e pulizia;
 - all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;
 - all'efficienza del sedime e del manto stradale;
 - alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
 - all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.
3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra di diametro pari a 15,00 m, tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli), commerciali e terziari, devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
6. Le prescrizioni di cui al presente comma si applicano a tutte le costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino,

- possono essere richiesti adeguamenti alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
7. Le strade private di lunghezza superiore a 15,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 5 lx (lux) sul piano stradale.
 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli con pendenza superiore al 3%.
 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
 11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:
 - a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;
 - c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
 12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:
 - a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
 - b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.
 13. L'installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe negli edifici residenziali mono e bifamiliari non è obbligatoria.
 14. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione, se a servizio di autorimesse collettive, di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.
 15. Le rampe esistenti alla data di approvazione del primo regolamento edilizio di cui alla l.r. 19/99 – 03/06/2003 - sono mantenute nella situazione di fatto.

Articolo 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine

1. I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile.
3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per

l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
 - a) altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
 - b) altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
 - c) altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
5. Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
6. I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Articolo 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni

1. Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucchiolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
3. Di norma le intercapedini hanno larghezza non superiore a 0,90 m. Gli edifici esistenti mantengono la situazione di fatto alla data di approvazione del primo regolamento edilizio di cui alla l.r. 19/99 – 03/06/2003.
4. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
5. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione.
6. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
7. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessioni fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
8. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
9. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove

possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

10. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l'autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Articolo 128 Recinzioni

1. Si applicano le disposizioni sugli arretramenti di cui:
 - a) al D.lgs 285/92 e ed al D.P.R. 495/92;
 - b) all'art. 26 delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C. vigente.

Articolo 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici

1. Si applicano, quanto prescritte:
 - a) - le disposizioni delle Norme Tecniche di attuazione del P.R.G.C. vigente;
 - b) - le disposizioni dell'Allegato energetico comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23/03/2018, il quale costituisce allegato al presente regolamento edilizio;
 - c) - le disposizione del Piano del Colore, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____del 11/06/2018, il quale costituisce allegato al presente regolamento edilizio.

Articolo 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza

1. Si applicano le disposizioni degli artt. 22 e 22 bis delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. vigente.

Articolo 131 Piscine

1. Si applicano le disposizioni dell'art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. vigente.

Articolo 132 Altre opere di corredo degli edifici

1. Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m. Per gli edifici esistenti alla data di approvazione del primo regolamento edilizio ai sensi della L.R. 19/99 – 03/06/2003, sono ammessi parapetti di altezza non inferiore a m 1,00.
3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 1,5%.

TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Articolo 133 **Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio**

1. Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977, D.G.R. 40-5094/2012 (coperture contenenti amianto) e D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656 (opere strutturali), oltre che di legge e del presente regolamento edilizio e dei relativi allegati.
2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.
4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore.
5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono rimosse coattivamente.

Articolo 134 **Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori**

1. Si applica il disposto del d.p.r. 380/2001, in particolare del titolo IV.
2. Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica ed alle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001)
3. Durante l'esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti.
4. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell'articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001.

Articolo 135 **Sanzioni per violazione delle norme regolamentari**

1. Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni *previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV* e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO V NORME TRANSITORIE

Articolo 136 Aggiornamento del regolamento edilizio

- 1. Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all'articolo 3 della l.r. 19/1999.*

Articolo 137 Disposizioni transitorie per l'adeguamento

- 1. Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento.*
- 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.*



COMUNE DI PINO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO EDILIZIO

Aprile 2016

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 03/06/2003
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 58 DEL 29/07/2005
MODIFICATO ED INTEGRATO CON ALLEGATO ENERGETICO AMBIENTALE, DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 16/07/2008
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL 27/07/2011
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 04/05/2012
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 06/03/2013
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 30/09/2014
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27/05/2015
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 20/04/2016

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art.13) Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1. Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'**estradosso**¹⁶³ dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio agibile - compresi i sottotetti computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda, con esclusione dei volumi tecnici¹⁶⁴.
4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.
6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.
7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica (**i cosiddetti "volumi tecnici", impegnati da impianti tecnologici necessari al funzionamento del fabbricato**) che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art.14) Altezza della costruzione (H)

1. **L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è data dalla sagoma teorica plano-volumetrica derivante dalla proiezione del piano di spiccato rispetto all'estradosso dell'ultimo solaio, quest'ultimi determinati ai sensi del**

¹⁶³ Modifica apportata con D.C.C. n. 24 del 04/05/2012

¹⁶⁴ Modifica apportata con D.C.C. n. 23 del 20/04/2016 (D.C.R. 79-27040 del 28/07/2015)

precedente art. 13¹⁶⁵.

2. **Per particolari tipi di costruzioni, quali serbatoi d'acqua, silos, antenne, tralicci, ecc. - non misurabili secondo il comma 1 del precedente art.13 – l'altezza in metri [m], è la misura massima assoluta riferita a qualsiasi punto del manufatto.**

Art.15) Numero dei piani della costruzione (Np)

1. Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto computabili ai fini della determinazione della superficie utile lorda - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.¹⁶⁶
- 2bis. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalla falde inclinate della copertura.¹⁶⁷
2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spicco perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art.16) Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1. Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
2. Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.
3. La distanza tra:
 - a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione **frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione**¹⁶⁸;
 - b) filo di fabbricazione di una costruzione e **il confine della proprietà (Dc), è rappresentato dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine della proprietà antistante**¹⁶⁹,
 - c) filo di fabbricazione di una costruzione e **una strada (Ds), è rappresentato dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione**

¹⁶⁵ Modifica apportata con D.C.C. n. 23 del 20/04/2016

¹⁶⁶ Modifica apportata con D.C.C. n. 23 del 20/04/2016 (D.C.R. 79-27040 del 28/07/2015)

¹⁶⁷ Modifica apportata con D.C.C. n. 23 del 20/04/2016 (D.C.R. 79-27040 del 28/07/2015)

¹⁶⁸ Modifica apportata con D.C.C. n. 54 del 27/07/2011

¹⁶⁹ Modifica apportata con D.C.C. n. 54 del 27/07/2011

della costruzione e il confine di¹⁷⁰ una strada o, in assenza di questo, **il ciglio** di una strada ,

Il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M.01/04 1968 n.1404; il confine della strada è quello definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", D. Lgs. 30/04/1992, n. 285, art3 comma 10.

Art. 17) Superficie coperta della costruzione (Sc)

1. La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m²], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, **compresi i volumi chiusi a sbalzo, i porticati delimitati da pilastri e gli sbalzi aperti superiori a 2,00 m (questi ultimi solo per l'eccedenza rispetto a tale misura)**, le tettoie, le logge, i vani scala, i vani degli ascensori e le altre analoghe strutture.
2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di **2,00 m** dal filo di fabbricazione.

Art.18) Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1. La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.¹⁷¹
2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:
 - a) ai "bow window" ed alle verande;
 - b) ai piani di calpestio dei soppalchi;e sono escluse le superfici relative:
 - c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrioni dei macchinari degli ascensori, torrioni delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala **condominiali**¹⁷² ed ai vani degli ascensori;
 - d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;
 - e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali, **nei limiti consentiti dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C.**¹⁷³;
 - f) i **locali completamente interrati, e quindi realizzati interamente al di sotto del piano di spiccatto di ogni fronte della costruzione**¹⁷⁴, alle soffitte ed ai locali sottotetto non agibili, **o non aventi tali requisiti**, ovvero di altezza pari o

¹⁷⁰ Modifica apportata con D.C.C. n. 54 del 27/07/2011

¹⁷¹ Modifica apportata con D.C.C. n. 23 del 20/04/2016 (D.C.R. 79-27040 del 28/07/2015)

¹⁷² Modifica apportata con D.C.C. n. 14 del 06/03/2013

¹⁷³ Modifica apportata con D.C.C. n. 14 del 06/03/2013

¹⁷⁴ Modifica apportata con D.C.C. n. 14 del 06/03/2013

inferiori a m 1,80 misurata all'estradosso del solaio copertura¹⁷⁵,

g) ai cavedi.

Art.19) Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1. La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m²], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto agibile o computabile ai fini della SUL compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.¹⁷⁶
2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art.20) Volume della costruzione (V)

1. Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m³], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza **convenzionale (hv) misurata come altezza media dello sviluppo delle fronti del fabbricato, misurata dal terreno sistemato – con esclusione delle parti di accesso ai piani interrati prospiciente a rampe, scale e viabilità privata – all'intradosso dell'ultimo solaio agibile, e il loro perimetro**¹⁷⁷.

Art.21) Superficie fondiaria (Sf)

1. E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m²], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art.22) Superficie territoriale (St)

1. E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m²], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

¹⁷⁵ Modifiche apportate con D.C.C. n. 14 del 06/03/2013 e con D.C.C. n. 23 del 20/04/2016 (D.C.R. 79-27040 del 28/07/2015)

¹⁷⁶ Modifiche apportate con D.C.C. 23 del 20/04/2016 (D.C.R. 79-27040 del 28/07/2015)

¹⁷⁷ Modifiche apportate con D.C.C. n. 14 del 06/03/2013 e con D.C.C. 23 del 20/04/2016 (D.C.R. 79-27040 del 28/07/2015)

Art.23) Rapporto di copertura (Rc)

1. Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente ($Rc = Sc/Sf$): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art.24) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria ($Uf = Sul/Sf$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^2]/[m^2]$.

Art.25) Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1. L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale ($Ut = Sul/St$): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^2]/[m^2]$.

Art.26) Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1. L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria ($If = V/Sf$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria $[m^3]/[m^2]$.

Art.27) Indice di densità edilizia territoriale (It)

1. L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale ($It = V/St$): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale $[m^3]/[m^2]$.